

Direzione Processo legislativo e Comunicazione Istituzionale

La valutazione delle Politiche pubbliche nell'ordinamento e nell'esperienza del Consiglio regionale del Piemonte

Aggiornato a maggio 2022

La definizione e il potenziamento degli strumenti con cui il Consiglio Regionale del Piemonte affronta la valutazione delle pol	itiche
pubbliche ha trovato una sua espressione nell'inserimento di clausole valutative all'interno delle leggi regionali.	

Il presente monitoraggio ha per oggetto:

- l'individuazione di tali nuove disposizioni all'interno del nostro ordinamento e la loro distribuzione nelle singole materie (All.A);
- la definizione dei termini entro cui devono essere presentate le relazioni di ritorno, ovvero le risposte alle clausole valutative stesse, nonché la ricognizione delle relazioni pervenute (All.B);
- l'individuazione delle eventuali clausole valutative all'esame dell'Aula e delle Commissioni Consiliari (All.C).

La valutazione delle Politiche pubbliche nell'ordinamento e nell'esperienza del Consiglio regionale del Piemonte

La valutazione delle politiche pubbliche trova nell'ordinamento giuridico della nostra Regione una propria legittimazione nell'articolo 71 dello Statuto che recita:

"Art. 71

(Verifica dell'efficacia delle leggi regionali e dei rendimenti dell'attività amministrativa)

- 1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti.
- 2. Il Consiglio definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative".

Nell'esperienza del Consiglio Regionale del Piemonte la valutazione delle politiche si è tradotta nell'inserimento di clausole valutative in 58 leggi regionali vigenti (4 inserite nella VII legislatura, 22 nell'VIII legislatura, 25 nella X legislatura, 7 nella XI legislatura), così ripartite nelle singole materie:

Materia	Numero clausole
Agricoltura	5
Artigianato – Commercio – Fiere e Mercati	1
Artigianato – Commercio – Industria	3
Assistenza	8
Assistenza e Sicurezza sociale	1
Cultura e Spettacolo	4
Edilizia residenziale – Opere pubbliche	1
Enti locali	1
Foreste – Tutela dell'ambiente e Impatto ambientale	1
Istruzione ed Edilizia scolastica	1
Lavoro – Movimenti migratori	2
Industria – Istruzione e Formazione professionale–Università, Ricerca	1
Industria – Programmazione	1
Organizzazione regionale	1
Parchi e Aree protette – Turismo	1
Pari opportunità	1
Pianificazione territoriale - Urbanistica	4
Problemi generali – Problemi istituzionali – Rapporti con lo Stato	2
Programmazione	3
Programmazione – Sanità	1
Rifiuti – Tutela dell'ambiente e Impatto ambientale	1

Sanità	5
Sanità - Tutela dell'ambiente e Impatto ambientale	1
Sport e Tempo libero	2
Sport e Tempo libero - Turismo	1
Trasporti e Viabilità	2
Turismo	3

Ricognizione delle clausole valutative inserite in leggi vigenti

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" (L'art. 20 ter è stato così inserito dal comma 1 dell'articolo 125 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16)	TRASPORTI E VIABILITA'	Art. 20 ter. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di miglioramento dell'accessibilità, in particolare delle zone montane e collinari, di affidamento per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale con procedure concorsuali, nonché di riduzione dei consumi energetici, delle emissioni inquinanti e ambientali. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e del sistema informativo dell'Osservatorio regionale della mobilità di cui all'articolo 13, presenta annualmente alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni: a) un quadro della produzione chilometrica annua della rete di trasporto pubblico locale e regionale su ferro, gomma e lacuale anche in relazione ai diversi bacini territoriali omogenei e il numero di passeggeri trasportati; b) i ricavi del servizio edi il rapporto con i relativi costi di esercizio con l'indicazione dei diversi itioli di viaggio venduti; c) le forme di bigliettazione disponibili, il livello di diffusione dei sistemi di bigliettazione integrata; d) un quadro delle aziende di trasporto pubblico locale nel territorio regionale partecipate da enti locali con le relative quote di partecipazione; e) l'elenco delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale regionale con gli elementi essenziali dei relativi contratti, i casì di eventuale applicazione dell'articolo 8 bis e le quote di partecipazione delle aziende di trasporto pubblico locale nel territorio regionale partecipate da enti locali; f) il livello di sviluppo delle attività connesse all'attuazione dell'articolo 18, con particolare riguardo all'adempimento degli obblighi informativi di cui al comma 9; g) il grado di diffusione e di aggiornamento delle carte dei servizi aziendali con riferimento

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 "Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale" (L'art. 5 bis è stato così inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2 luglio 2003, n. 14)	TRASPORTI E VIABILITA'	Art. 5 bis. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente per materia, sulla base dei dati forniti dalle province, una relazione nella quale siano evidenziati l'ammontare dei contributi erogati ai soggetti beneficiari suddivisi per tipologie di autovetture, la percentuale di domande soddisfatte rispetto alle richieste nonchè valutazioni, suffragate da elementi statistici, della riduzione di inquinamento atmosferico ed acustico ottenuta rispetto all'anno precedente in relazione al rinnovo del materiale rotabile.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 18 maggio 2004, n. 11 "Misure straordinarie per i presidi ospedalieri della Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi (CIOV)"	PROGRAMMAZIONE - SANITÀ	Art. 7. (Clausola valutativa) 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che espliciti il livello delle prestazioni sanitarie erogate dai presidi ospedalieri oggetto di trasferimento attraverso i seguenti parametri: a) numero delle prestazioni sanitarie, suddivise per specialità, erogate in regime ambulatoriale, di day hospital e di ricovero ordinario; b) riconversioni organizzative adottate e valutazione dei nuovi servizi. 2. Gli elementi di analisi di cui al comma 1 sono valutati in comparazione ai parametri considerati in sede di assegnazione del budget a favore della CIOV per l'anno 2003. 3. Entro il termine di cui al comma 1 la Giunta regionale presenta una relazione che rendiconta: a) i risultati di gestione, in termini cronologici e quantitativi, del contributo straordinario erogato alla CIOV a copertura dei debiti di cui all'articolo 3, comma 8; b) lo stato di attuazione delle procedure di acquisizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare; c) il numero di dipendenti, suddivisi per ruolo e qualifica professionale, trasferiti negli organici delle aziende sanitarie locali di riferimento ed incidenza percentuale degli stessi sulle piante organiche di ciascuna azienda; d) i risultati della gestione liquidatoria di cui all'articolo 6. 4. La rendicontazione della gestione liquidatoria di cui al comma 3, lettera d), avviene con periodicita' annuale.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 "Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina)"	SANITÀ	Art. 13. (Clausola valutativa) 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, e con successiva cadenza triennale, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale una relazione di natura informativa in ordine allo stato di attuazione delle strategie adottate in materia di lotta al randagismo. 2. La relazione di cui al comma 1 fornisce risposta documentata ai seguenti quesiti: a) numero residuale dei cani identificati con la procedura del tatuaggio cutaneo; b) numero dei cani identificati con la procedura del microchip; c) strumenti informativi predisposti dagli enti locali in ordine alle metodologie di anagrafe canina; d) periodicità media degli interventi di identificazione eseguiti presso ciascuna ASL; e) interventi di identificazione eseguiti da veterinari liberi professionisti; istituzione ed attività dell'osservatorio regionale sui cani potenzialmente pericolosi; g) gestione, da parte degli enti locali, del servizio di rinvenimento e cattura dei cani smarriti; h) natura ed entità delle sanzioni irrogate.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 "Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione"	LAVORO – MOVIMENTI MIGRATORI	Art. 17. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dello stato di attuazione delle disposizioni legislative e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della cooperazione. 2. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione dalla quale emerga una rendicontazione in merito all'istituzione della Commissione di cui all'articolo 9 e dell'Osservatorio di cui all'articolo 11 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali. 3. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergano i seguenti dati di natura statistico-valutativa: a) le dotazioni finanziarie attribuite a ciascuna tipologia degli interventi economici previsti dall'articolo 4 ed il rispettivo tasso di utilizzo; b) la tipologia ed il numero dei beneficiari nonché la descrizione qualitativa e quantitativa, sulla base dell'esemplificazione di cui all'articolo 4, comma 2, dei progetti ritenuti meritevoli di finanziamento; c) la tipologia ed il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione; d) le modalità organizzative e procedurali adottate per la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 5 ed il tasso di accesso a tale fondo; e) le attività di promozione ed informazione promosse ed adottate al fine di divulgare la conoscenza degli incentivi legislativi. 4. La relazione di cui al comma 3 fornisce inoltre informazioni analitiche in ordine all'evoluzione dello sviluppo ed incremento del movimento cooperativo attribuibile all'attuazione degli interventi legislativi, nonchè in ordine alle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore in relazione all'efficacia dei singoli strumenti di incentivazione previsti dalla legge.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive"	ARTIGIANATO - COMMERCIO - INDUSTRIA	Art. 14. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo del sistema produttivo, dell'occupazione, in un contesto ecosostenibile. 2. A tal fine la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione annuale nella quale, per ciascuno degli strumenti d'intervento attivati nell'anno precedente, fornisce le seguenti informazioni: a) le dotazioni finanziarie assegnate allo strumento e il loro tasso di utilizzo; b) le modalità organizzative e procedurali adottate per l'attivazione e la gestione dello strumento d'intervento, i costi e i tempi di durata dei procedimenti; c) la tipologia ed il numero dei beneficiari e la tipologia e l'entità degli investimenti attivati; d) le criticità emerse nella realizzazione dell'intervento e gli eventuali aggiornamenti al programma pluriennale adottati in risposta a tali criticità. 3. Decorso un anno dalla scadenza del periodo di riferimento di ciascun Programma pluriennale, la relazione documenta inoltre le ricadute sul sistema economico regionale degli interventi attivati in tale periodo, e fornisce in particolare le seguenti informazioni: a) il contributo dato dagli interventi al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2; b) l'evoluzione occupazionale attribuibile all'attuazione degli interventi, nel loro complesso e singolarmente per gli interventi di maggiore rilevanza; c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia dei singoli strumenti d'intervento nel favorire lo sviluppo del sistema produttivo e dell'occupazione. 4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 5. Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni precedenti. Tali attività sono finanziate a valere sui fondi di cui all'

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 17 novembre 2005, n 15 "Interventi per la riqualificazione delle aree industriali piemontesi"	INDUSTRIA - PROGRAMMAZIONE	Art. 7. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contrasto della crisi del settore automobilistico piemontese. 2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità trimestrale, presenta al Consiglio una relazione nella quale fornisce informazioni riguardo le iniziative indicate nei documenti di cui all'articolo 2, con particolare riferimento ai costi complessivi e alle modalità di attuazione. 3. Le relazioni successive alla prima contengono altresì le seguenti informazioni: a) la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi insediati a seguito dell'acquisizione di una parte del complesso immobiliare denominato "Area di Mirafiori", con particolare riferimento ai piani industriali adottati; b) l'utilizzo del complesso immobiliare sito in Collegno denominato "Campo Volo" nel periodo considerato; c) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e gli eventuali correttivi apportati in risposta a tali criticità.
Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 "Istituzione del Centro di documentazione nell'area della ''Benedicta'' nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo"	CULTURA E SPETTACOLO	Art. 3. (Clausola valutativa) 1. Entro un anno dall'erogazione di ciascuna annualità di contributi, la Provincia di Alessandria è tenuta a presentare alla Giunta regionale un analitico resoconto: a) delle modalità di impiego dei contributi stessi; b) dello stato di avanzamento dei lavori. 2. La Giunta regionale provvede a trasmettere il rendiconto di cui al comma 1 alla Commissione consiliare competente. 3. Sino a che la presentazione di cui al comma 1 non sia intervenuta, non può essere corrisposta la successiva annualità di contributi.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 "Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda"	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA	Art. 7. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di conservazione e di valorizzazione delle costruzioni in terra cruda. A tal fine, ogni tre anni, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti: a) quali iniziative sono state promosse per diffondere la conoscenza dei benefici previsti dalla legge; b) quali progetti di ricerca sono stati attuati e in che modo si è svolta l'attività di formazione di cui all'articolo 3; c) quali sono state le criticità riscontrate nell'attuazione della legge, con particolare riferimento all'attività di censimento di cui all'articolo 2; d) quali controlli sono stati effettuati al fine di verificare che i beneficiari abbiano effettivamente usato i contributi secondo le disposizioni di cui all'articolo 4; e) quali sono le tipologie delle costruzioni che hanno usufruito dei benefici previsti dalla legge in riferimento ai criteri di priorità indicati all'articolo 5, comma 3, ed al regolamento di cui all'articolo 6; f) in che misura i contributi concessi e la formazione erogata hanno determinato una valorizzazione della terra cruda. 2. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 "Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione"	INDUSTRIA - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - UNIVERSITA', RICERCA	Art. 11. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dello stato di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, nonché in ordine alla realizzazione ed all'organizzazione del sistema regionale della ricerca. 2. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione dalla quale emerga una rendicontazione in merito all'istituzione del Comitato di cui all'articolo 6 e della Commissione scientifica di cui all'articolo 8 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali. 3. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma triennale di cui all'articolo 5, dalla quale emergano dati e indicatori di natura quantitativa e qualitativa circa lo stato di attuazione delle politiche e degli interventi regionali in materia di ricerca e innovazione e in particolare relativi: a) al quadro dei finanziamenti assegnati ai beneficiari e alla descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti finanziati; b) alle attività di promozione ed informazione promosse ed adottate; c) alle ricadute occupazionali, formative ed economiche degli investimenti. 4. La relazione di cui al comma 3 dà altresì conto del raccordo degli interventi attuativi delle politiche regionali in materia di ricerca e dello stato di attuazione del sistema informativo di cui all'articolo 9 e fornisce inoltre informazioni analitiche in ordine al tasso di sviluppo ed incremento della ricerca e dell'innovazione tecnologica attribuibile all'attuazione degli interventi legislativi, anche in considerazione del saldo di mobilità attiva e passiva dei ricercatori nei confronti della Regione.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 7 febbraio 2006, n.8 "Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi"	ENTI LOCALI	Art. 3. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti in termini di incremento nell'attività di assistenza tecnico-amministrativa svolta direttamente o attraverso l'assistenza tecnico-amministrativa delle province. 2. A tal fine, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente, anche sulla base dei dati forniti dalle province, una relazione che provvede ad identificare: a) le modalità di allocazione delle risorse finanziarie stanziate a favore delle province; b) lo sviluppo dell'attività di assistenza tecnico-amministrativa delle province; c) gli oggetti prevalenti delle richieste di assistenza pervenute e l'identità degli enti che si sono rivolti al servizio di assistenza tecnico-amministrativa; d) l'individuazione delle difficoltà incontrate dalle province nello svolgimento dell'attività di assistenza tecnico-amministrativa; e) l'ammontare delle risorse finanziarie utilizzate per l'attuazione del servizio gratuito di consulenza regionale; f) gli oggetti prevalenti dell'attività prestata da tale servizio; g) l'identità degli enti beneficiari.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 "Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte"	PROGRAMMAZIONE	Art. 7. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, presenta al Consiglio regionale una relazione avente per oggetto la composizione del capitale sociale della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte, i programmi di intervento e gli indirizzi strategici di tale società e l'individuazione degli organismi incorporati ai sensi dell'articolo 1. 2. La Giunta regionale rende conto dei risultati ottenuti in termini di promozione e sostegno del livello di internazionalizzazione dell'economia piemontese e di razionalizzazione degli interventi regionali, presentando al Consiglio regionale, entro due anni dalla approvazione della legge e successivamente con la stessa cadenza biennale, una relazione che renda conto della situazione patrimoniale e finanziaria della società consortile, aggiorni i dati sugli organismi incorporati ai sensi dell'articolo 1 e illustri le attività svolte per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 2 ed i risultati raggiunti.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 24 maggio 2006, n. 20 "Attuazione di iniziative finalizzate al rilancio dell'attività convegnistica e congressuale"	PROGRAMMAZIONE	Art. 7. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto dei risultati ottenuti con l'attuazione del presente intervento normativo in termini di risanamento della situazione patrimoniale e finanziaria di Expo 2000 S.p.a. e presenta al Consiglio regionale, entro un anno dalla sua entrata in vigore e successivamente con cadenza biennale una relazione documentata avente per oggetto: a) l'illustrazione delle poste di bilancio delle società, di cui agli articoli 2 e 3, nonché l'entità del ricorso all'indebitamento della società immobiliare e le modalità di suo riassorbimento da parte della società medesima; b) una ricognizione dello sviluppo dell'attività convegnistica e congressuale riconducibile all'attività di Expo 2000 S.p.a e dei suoi rapporti con i livelli raggiunti da tali attività sul territorio regionale; c) la definizione delle finalità perseguite dall'esecutivo regionale con l'attività di indirizzo su Finpiemonte S.p.a, di cui all'articolo 4, comma 2. 2. La prima relazione presentata al Consiglio regionale documenta altresì l'entità della ricapitalizzazione della società di cui all'articolo 3 e degli oneri finanziari sopportati dalla Regione per aderire alla ricapitalizzazione medesima.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 16 giugno 2006, n. 21 "Interventi per lo sviluppo economico post- olimpico"	PROGRAMMAZIONE	Art. 4. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, anche attraverso il proprio rappresentante nel Collegio dei fondatori, relaziona al Consiglio regionale circa l'attività della Fondazione e sui risultati della gestione con specifica informativa alla Commissione competente in occasione della presentazione del bilancio di previsione regionale. 2. La relazione di cui al comma 1 fornisce altresì risposta documentata in merito: a) all'entità delle risorse finanziarie di fonte pubblica trasferite alla Fondazione, di cui all'articolo 2; b) al grado di coinvolgimento delle comunità territoriali, su cui sono collocati gli impianti conferiti alla fondazione con particolare riferimento a quelli olimpici; c) alle esigenze di un'eventuale trasformazione della Fondazione in soggetto giuridico di altra natura
Legge regionale 23 ottobre 2006, n. 33 "Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000"	<u>PARCHI ED AREE</u> <u>PROTETTE - TURISMO</u>	Art. 8. (Relazione al Consiglio) 1. Ogni due anni, la Giunta regionale presenta alle Commissioni consiliari competenti una relazione che illustri: a) le modalità di selezione degli interventi e di assegnazione dei contributi; b) le difficoltà organizzative incontrate nel realizzare gli interventi di promozione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000; c) la misura in cui le iniziative promosse hanno determinato un aumento del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000. 2. La relazione di cui al comma 1 illustra gli interventi finanziati dalla Regione nel periodo preso in esame.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 23 ottobre 2006, n. 34 "Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso" (L'art. 4 è stato così sostituito dal comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26)	<u>TURISMO</u>	Art. 4. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta, con periodicità annuale, alla Commissione consiliare competente una relazione che fornisca le informazioni relative: a) alle modalità di selezione degli interventi e di assegnazione dei contributi; b) alle iniziative attuate ai sensi dell'articolo 2; c) alle difficoltà organizzative incontrate nella realizzazione degli interventi di promozione del turismo religioso; d) ai risultati ottenuti in merito alla diffusione del turismo religioso nell'ambito della Regione. 3. La relazione di cui al comma 2 illustra brevemente gli interventi realizzati dalla Regione o finanziati dalla Regione nel periodo preso in esame.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 6 giugno 2007, n.14 "Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della 'Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie'"	CULTURA E SPETTACOLO	Art. 11. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio Regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere al sostegno alle vittime della criminalità mafiosa, alla sensibilizzazione della società civile in materia di legalità, nonché alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso. 2. A tal fine, ogni due anni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti: a) l'entità e le caratteristiche dei singoli interventi realizzati grazie ai contributi regionali e gli esiti in termini di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali attraverso il contrasto delle attività criminose di tipo mafioso e in termini di educazione alla legalità b) l'entità del fondo di rotazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), con ripartizione dettagliata dei finanziamenti erogati a fronte di ciascun progetto; c) le campagne di informazione e di sensibilizzazione promosse ed attivate; d) gli interventi di aiuto, assistenza e supporto psicologico attivati, con individuazione dl numero di domande presentate e quantificazione delle risorse impegnate; e) le misure adottate a sostegno della divulgazione dell'educazione alla legalità nelle scuole, con particolare riferimento alle iniziative finanziate e agli interventi attivati; f) i corsi formativi di cui all'articolo 9 sostenuti e promossi, su ripartizione provinciale degli stessi; g) i contenuti dei protocolli d'intesa sottoscritti in base all'articolo 7, comma 1, ed i risultati da essi ottenuti in termini di destinazione, riutilizzo e fruizione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 6 novembre 2007, n. 21 "Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti"	<u>SANITÀ</u>	Art. 6. (Clausola valutativa) 1. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta l'utilizzo di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti, con particolare attenzione ai seguenti profili: a) procedure di valutazione e revisione periodica dei trattamenti psicofarmacologici su minori attivate a livello regionale; b) numero dei casi di trattamento psicofarmacologico riscontrati, suddivisi per tipologia di sostanza somministrata; c) casistica dell'evoluzione delle singole patologie sottoposte a trattamento psicofarmacologico e degli eventuali effetti collaterali riscontrati; d) numero, tipologia ed esito di test e questionari somministrati nelle strutture sanitarie di cui all'articolo 4, comma 2; e) analisi della divulgazione di terapie alternative alla somministrazione di sostanze psicotrope; f) ricognizione degli eventuali inadempimenti alle prescrizioni legislative da parte delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 28 dicembre 2007, n 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" (L'art. 34 è stato così sostituito dal comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 25)	ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA	Art. 34. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio, all'istruzione e all'apprendimento, nonché alla tutela del principio della libertà di scelta educativa delle famiglie e degli studenti. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta annualmente, avvalendosi dell'attività della Conferenza regionale di cui all'articolo 26, alla Commissione consiliare competente e al Comitato per la Qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che, anche sulla base della interrelazione con le altre politiche regionali indicate all'articolo 29, comma 1, contiene risposte documentate in ordine alla realizzazione degli interventi realizzati ed al conseguente dettaglio delle risorse impegnate nei seguenti ambiti: a) promozione del diritto allo studio nelle singole azioni attuative previste dalla legge, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione; b) azioni concernenti il profilo dell'assistenza scolastica, con peculiare attenzione agli interventi relativi al trasporto, alla mensa ed ai servizi residenziali; c) entità dei contributi erogati alle scuole paritarie dell'infanzia; d) numero annuale e importo complessivo dei benefici economici concessi agli studenti per la valorizzazione delle eccellenze e del merito e per le attribuzioni di borse ed assegni di studio; e) entità dei contributi assegnati per gli interventi di edilizia scolastica e lo stato di attuazione degli stessi; f) interventi realizzati nelle scuole ubicate in aree territorialmente disagiate, di cui all'articolo 19. 3. Per gli ambiti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, la relazione indica il dettaglio delle azioni realizzate dagli enti locali a fronte delle risorse trasferite. 4. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti degli strumenti e delle nalità di cui

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29 "Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino)"	<u>AGRICOLTURA</u>	Art. 16. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, a tre anni dall'entrata in vigore della legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge. 2. La relazione contiene anche risposte documentate ai seguenti quesiti: a) quali nuovi distretti sono stati istituiti in applicazione della legge; b) quale forma societaria o associativa caratterizza i singoli distretti istituiti; c) la natura delle risorse allocate; d) i benefici ottenuti dall'azione di intervento di programmazione regionale; e) eventuali difficoltà verificatesi in sede di applicazione della legge.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 "Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto"	SANITA' - TUTELA DELL'AMBIENTE E IMPATTO AMBIENTALE	Art. 18. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in merito alla tutela della salute, alla bonifica di luoghi e oggetti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto, al sostegno alla ricerca e alla promozione di iniziative di informazione. 2. Al fine di cui al comma 1, ogni due anni la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate in ordine ai seguenti profili: a) in quali termini le risorse finanziarie stanziate hanno consentito la bonifica dei siti, degli impianti, degli edifici e dei manufatti contenenti amianto, avuto riguardo ai censimenti realizzati; b) in quali termini il sostegno alla ricerca e l'istituzione del registro dei mesoteliomi maligni hanno consentito il miglioramento del trattamento delle malattie correlabili all'amianto; c) in quali termini le attività di informazione e la sottoposizione a sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex esposti hanno consentito la riduzione dell'insorgenza di patologie asbesto-correlate e la loro corretta gestione; d) in quali termini le attività di informazione hanno contribuito alla diffusione della consapevolezza dei pericoli derivanti dalla presenza di amianto e hanno inciso sulla conseguente iniziativa dei privati di segnalare la presenza di amianto alle ASL e di provvedere alla sua rimozione; e) quanta parte degli aventi diritto ha ricevuto contributi a sostegno delle spese sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale e in quale misura la somma erogata è stata sufficiente a coprire le spese sostenute; f) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione della legge. 3. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 4. Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento dell

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 28 novembre 2008, n. 31 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese"	ARTIGIANATO - COMMERCIO – FIERE E MERCATI	Art. 12. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della normativa, in particolare specificando: a) se sono state allocate risorse finanziarie, la quantificazione per singolo anno solare dell'ammontare dei contributi erogati; b) l'identità dei soggetti che sono stati destinatari di contributi regionali e le somme dagli stessi percepite; c) quali tipi di interventi, promozionali e formativi, sono stati attuati; d) i costi e i benefici ottenuti dall'azione di intervento regionale; e) l'individuazione delle difficoltà incontrate nella realizzazione degli interventi; f) se sono state applicate le sanzioni relativamente all'abuso della qualifica di manifestazioni fieristiche ovvero se vi sono state violazioni degli obblighi di correttezza e veridicità nei confronti degli utenti.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro"	LAVORO – MOVIMENTI MIGRATORI	Art. 62. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità triennale, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Piemonte Lavoro di cui all'articolo 6 e dei rapporti di monitoraggio e valutazione predisposti dalla stessa Agenzia, presenta al Consiglio regionale una relazione che contiene risposte ai seguenti quesiti: a) la modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dal bilancio regionale, dai fondi statali e dai fondi comunitari; b) la quantità e la tipologia dei destinatari raggiunti dagli interventi previsti dalla legge, con particolare riferimento alle assunzioni delle persone disabili, suddivise per tipologia di utenza e modalità contrattuale; c) le forme di concertazione e di leale collaborazione raggiunte con le parti sociali e le autonomie locali per l'attuazione degli interventi; d) le attività di promozione e di informazione dei destinatari degli interventi; e) le modalità di utilizzo dei tirocini formativi, anche estivi, nonché le caratteristiche dei percorsi formativi attivati; f) il grado di funzionalità dei servizi al lavoro nell'ambito del sistema regionale, nonché lo stato di operatività del sistema informativo regionale del lavoro e di connessione con la Borsa continua nazionale del lavoro; g) l'apporto dato dai singoli interventi al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3; h) l'evoluzione del mercato del lavoro regionale attribuibile all'attuazione degli interventi e singolarmente per gli interventi di maggiore rilevanza; i) le criticità emerse nell'attuazione della legge. 2. La relazione di cui al comma 1 è integrata dal parere espresso dal Comitato istituzionale al lavoro, di cui all'articolo 10, e dalla Commissione regionale di concertazione, di cui all'articolo 11, in relazione all'efficacia dei singoli interventi nel favorire la promozione e la stabilizzazione dell'occupazione, nonché la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro nel territorio regionale. 3. La relazione di c

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica" (L'art. 51 è stato così modificato dalla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 1)	SPORT E TEMPO LIBERO - TURISMO	Art. 51. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, della pratica non agonistica degli sport invernali ed estivi, della disciplina e delle attività di volo in zone di montagna, nonché della riqualificazione e del potenziamento del patrimonio impiantistico e dell'offerta turistica. 2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni: a) quali finalità della presente legge sono state programmate o perseguite con le forme previste dall'articolo 3; b) una descrizione dettagliata delle modalità operative delle attività della Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste di cui all'articolo 11; c) la tipologia e le caratteristiche dei beneficiari e degli interventi per l'informazione previsti dall'articolo 34; d) il numero complessivo delle iniziativa egevolate riconducibili alle categorie di cui all'articolo 40, il tipo di ciascuna iniziativa e la sua entità finanziaria, nonché la tipologia ed il numero dei beneficiari; e) quali criticità sono emerse nell'attuazione della presente legge, anche in riferimento ai procedimenti per l'imposizione della servitù di area sciabile e di sviluppo montano. 3. Nelle relazioni, anche sulla base delle informazioni fornite dalle unioni montane e dai comuni, è inserita una apposita sezione riguardante le attività di volo in zone di montagna di cui all'articolo 28 bis, che contiene in particolare: a) i casi e le motivazioni del rilascio delle deroghe previste dal comma 2; b) il numero di convenzioni stipulate ai sensi del comma 5, con una sintesi dei contenuti specifici; c) le valutazioni e le eventuali mortane anno dell

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste"	FORESTE - TUTELA DELL'AMBIENTE E IMPATTO AMBIENTALE	Art. 42. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dell'attuazione della legge in materia forestale, avendo cura di illustrare i risultati conseguiti in merito alla pianificazione, alle forme di gestione, alle iniziative di sviluppo economico e alla tutela del territorio e degli ecosistemi forestali. 2. Al fine di cui al comma 1, ogni due anni, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contiene, in particolare, risposte documentate in ordine ai seguenti quesiti: a) in quali termini l'introduzione del sistema di pianificazione a livello regionale e territoriale ha favorito la valorizzazione, la tutela e la ricostituzione del patrimonio forestale; b) in quali termini l'attività posta in essere dagli sportelli forestali ha contribuito alla diffusione delle informazioni relative alla gestione e alla fruizione del patrimonio forestale sul territorio; c) in quali termini la scelta di istituire i consorzi di gestione forestale ha incentivato la promozione delle attività economiche locali e ha favorito il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2; d) in quali termini la promozione della formazione professionale ha favorito la crescita delle imprese e la professionale ha favorito la crescita delle imprese e la professionalità degli addetti forestali. 3. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 18 marzo 2009, n. 8 "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere"	ORGANIZZAZIONE REGIONALE	Art. 12. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale, in occasione della presentazione del rapporto annuale sulla condizione femminile in Piemonte, di cui all'articolo 10, con una informativa alla commissione competente. 2. La relazione di cui al comma 1 riferisce in particolare circa: a) l'attività posta in essere e le iniziative attivate in attuazione della presente legge; b) i risultati da essa ottenuti, in termini quantitativi e qualitativi, per la promozione delle pari opportunità; c) le attività di promozione ed informazione promosse ed adottate al fine di divulgare la conoscenza degli incentivi e delle iniziative a favore delle pari opportunità tra uomo e donna; d) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e gli eventuali correttivi apportati con specifico riferimento alle modalità di allocazione delle risorse stanziate; e) l'incidenza dei finanziamenti stanziati dalla Regione in attuazione della presente legge sulla diffusione del bilancio di genere tra gli enti locali piemontesi.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 "Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti"	ARTIGIANATO - COMMERCIO - INDUSTRIA	Art. 13. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di tutela dei consumatori e degli utenti. 2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce le seguenti informazioni: a) l'evoluzione del processo di creazione ed implementazione degli sportelli del consumatore e le eventuali criticità; b) i criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni dei consumatori e degli utenti per la creazione degli sportelli del consumatore, le attività svolte e i contatti avuti dagli sportelli con consumatori ed utenti, con particolare attenzione alle tipologie di contenzioso emerse; c) l'esposizione, per ciascun anno considerato, dei tipi di interventi realizzati per la tutela dei consumatori e degli utenti, le dotazioni finanziarie e le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi anche per quanto riguarda i contributi alle spese legali per l'esercizio di azioni collettive; d) la descrizione delle fasi di istituzione e le attività svolte dalla Consulta, in particolare per quanto concerne l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 461 della l. 244/2007 nell'ambito dei servizi pubblici regionali. 3. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 18.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 "Norme in materia di edilizia sociale"	EDILIZIA RESIDENZIALE – OPERE PUBBLICHE	Art. 56. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di risposta al fabbisogno abitativo per le fasce di popolazione a basso reddito e di gestione del patrimonio di edilizia sociale. 2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti: a) in che misura la domanda abitativa è stata soddisfatta in rapporto alle risorse disponibili e quale è stata la distribuzione sul territorio e per fasce sociali degli alloggi assegnati; b) qual è stato lo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui agli articoli 5, 10 e 11; c) qual è stato l'andamento gestionale e contabile delle ATC e quali conseguenze ha prodotto l'eventuale trasformazione della loro natura giuridica; d) quali criticità sono emerse nell'attuazione della presente legge. 3. Le relazioni successive alla prima contengono inoltre le seguenti informazioni: a) una descrizione di come è mutato il patrimonio di edilizia sociale in termini di alienazione degli alloggi, di incremento, di mantenimento e di recupero; b) in che modo ed in quale misura le politiche abitative di edilizia sociale hanno determinato un miglioramento del diritto all'abitazione di cui all'articolo 10 dello Statuto; c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli assegnatari riguardo le modalità e le condizioni di accesso all'edilizia sociale e la gestione degli immobili. 4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 1, 2, 3 e 4. Tali attività sono finanziate a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 57.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 13 "Interventi a favore della pratica degli sport olimpici e paralimpici invernali"	SPORT E TEMPO LIBERO	Art. 7. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di pratica sportiva degli sport olimpici e paralimpici invernali. 2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contiene almeno una delle seguenti informazioni: a) le finalità della legge programmate o perseguite; b) una descrizione dettagliata delle modalità operative e delle attività della Commissione tecnica; c) il numero complessivo, la tipologia e le caratteristiche dei beneficiari e degli interventi sostenuti, nonché l'entità del finanziamento; d) le criticità emerse nell'attuazione della legge. 3. Ogni quadriennio, la relazione documenta inoltre le ricadute sul sistema economico montano delle iniziative attivate in tale periodo, e fornisce in particolare le seguenti informazioni: a) il contributo dato dalle iniziative agevolate al perseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge; b) l'evoluzione della pratica sportiva attribuibile all'attuazione delle iniziative, nel loro complesso e singolarmente per quelle di maggiore rilevanza; c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia delle iniziative e del complesso di azioni adottate nel favorire la promozione e l'avviamento della pratica sportiva delle discipline olimpiche e paralimpiche invernali. 4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 6 ottobre 2014, n. 13 "Nuove modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2005, n. 11"	<u>SANITÀ</u>	Art. 3. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, comunica alla commissione consiliare competente l'avvenuta istituzione di tutti gli organismi previsti dall'accordo allegato. 2. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente un quadro relativo all'attività svolta dall'Istituto per il settore pubblico e per quello privato e relativo alle condizioni della salute animale nel territorio regionale, con una ricognizione riferita ad un periodo di cinque anni.
Legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo"	TURISMO	Art. 19. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di promozione delle attività di agriturismo, di incremento dei livelli occupazionali e di diffusione dell'ospitalità rurale familiare, nonché della semplificazione delle procedure. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una relazione che fornisce le seguenti informazioni: a) in che misura la semplificazione delle procedure ha favorito il consolidamento e l'incremento delle attività di agriturismo sul territorio regionale con particolare riferimento all'aumento dei posti letto disponibili; b) l'evoluzione occupazionale attribuibile all'attuazione delle misure previste dalla legge; c) il contributo dato allo sviluppo dell'attività agrituristica dalla diffusione del modello di ospitalità rurale familiare previsto dall'articolo 6; d) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia dei singoli strumenti d'intervento nel favorire lo sviluppo del sistema agrituristico. 3. Le relazioni previste al comma 2 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 4. Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste ai commi precedenti.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7 "Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte"	ASSISTENZA	Art. 10. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di valorizzazione, promozione e sostegno del servizio civile, di creazione di un sistema di servizio civile regionale in un'ottica di pari opportunità di accesso, qualità dei progetti e di universalità. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità annuale, almeno quattro mesi prima dell'adozione del Programma annuale delle attività di servizio civile, presenta al Consiglio regionale una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni: a) le modalità organizzative e procedurali adottate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3 e per la tenuta e l'aggiornamento dell'albo degli enti di servizio civile di cui all'articolo 5; b) una sintesi relativa ai progetti di servizio civile con le procedure di esame e di approvazione del progetti di servizio civile nazionale e di quelli di servizio civile regionale; c) un quadro dei dati relativi all'albo degli enti di servizio civile e all'avviamento dei giovani al servizio civile, nonché ai compensi e alle iniziative formative dei giovani avviati; d) l'entità e l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 11 con l'indicazione commentata degli eventuali costi aggiuntivi prodotti dall'attuazione pluriennale della presente legge; e) le iniziative realizzate per la promozione e l'informazione del servizio civile, comprese quelle previste dall'articolo 9; f) le modalità ei risultati di gestione dei rapporti e della collaborazione con l'Ufficio nazionale per il servizio civile e con i soggetti nazionali e regionale che operano nel sistema; g) le modalità del monitoraggio e i risultati della verifica dei progetti di servizio civile nazionale e regionale e le eventuali criticità incontrate; h) le attività formative realizzate in materia di servizio civile al favore delle figu

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 15 giugno 2015, n. 11 "Uso terapeutico della canapa. Disposizioni in materia di utilizzo di farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati"	SANITA'	Art. 9. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva cadenza annuale, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con l'indicazione: a) per ciascuna azienda sanitaria, del numero di pazienti trattati con medicinali cannabinoidi, distinti per patologia e per tipologia di assistenza; b) di criticità eventualmente verificatesi nell'applicazione della presente legge, con particolare attenzione alle disomogeneità riscontrate sul territorio e alle difficoltà inerenti l'acquisto e l'erogazione dei medicinali cannabinoidi; c) dell'andamento della spesa, anche con riferimento alla centralizzazione degli acquisti di canapa e principi attivi cannabinoidi di cui all'articolo 5. 2. La Giunta regionale, dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi, relaziona alla commissione consiliare competente sui risultati della sperimentazione di cui all'articolo 6.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli"	ASSISTENZA	Art. 26. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione e al supporto alle vittime di violenza di al loro figli. 2. Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno centoventi giorni prima dell'adozione del piano triennale regionale degli interventi di cui all'articolo 23, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni: a) un quadro dell'andamento del fenomeno della violenza di genere e delle principali attività e iniziative realizzate sul territorio regionale per la prevenzione, l'informazione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza di genere e ai loro figli; b) una descrizione sintetica, fondata sui dati dell'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, dei servizi attivi sul territori regionale; c) le attività svolte dalle reti territoriali afferenti al centri antiviolenza, al fine di accogliere in modo adeguato le donne vittime ed i loro figli; d) le modalità di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge e la distribuzione dei finanziamento sul territorio; e) le attività ed azioni di cui al capo III e le iniziative formative realizzate in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli; f) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge, in particolare refirerimento a: a) la dotazione del fondo e il grado di utilizzo; b) il tipo e il numero delle domande non ammesse ale disponibilità del Fondo e l'entità del contributo; c) il tipo e il numero delle domande non ammesse alle disponibilità del Fondo; e) le azioni svolte dalla Giunta regionale per informa

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale"	PARI OPPORTUNITA'	Art. 17. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte e dal gruppo interdirezionale contro le discriminazioni, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione e all'attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materia di competenza regionale. 2. A tal fine la Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente almeno novanta giorni prima dell'adozione del Piano triennale di cui all'articolo 12, comma 3, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni: a) una descrizione del processo di creazione, implementazione e funzionamento della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, nonché delle iniziative, delle attività realizzate e dei costi del Centro regionale contro le discriminazioni di cui all'articolo 13; b) un quadro sintetico dei casi di discriminazione rilevati e trattati dalla Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, scorporati per provincia e causa di discriminazione; c) le attività settoriali e le azioni positive realizzate per ciascun settore specifico in materia di prevenzione contrasto alle discriminazioni, le iniziative formative e di comunicazione realizzate in materia di prevenzione contrasto delle discriminazioni; d) le proposte e le iniziative realizzate per concretizzare le indicazioni desumibili dalle attività di monitoraggio e valutazione della normativa e delle politiche regionali previste dagli articol 4, comma 3 e 18, comma 2; e) il contributo dato dal CORECOM e dal Difensore civico della Regione al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1; f) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1; f) la

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte"	TURISMO	Art. 23. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica, nonché di consolidamento e incremento del movimento turistico in Piemonte. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle analisi dell'Osservatorio del turismo di cui all'articolo 4, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni: a) un quadro dell'andamento della domanda turistica in Piemonte e negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui all'articolo 14; b) un quadro delle azioni, degli strumenti, delle iniziative, nonché delle risorse e del loro riparto e modalità di utilizzo, anche in relazione agli obiettivi e ai criteri di cui all'articolo 3; c) una descrizione delle modalità di costituzione di DMO Turismo Piemonte e delle ATL, e dell'istituzione degli IAT, nonché una sintesi delle loro attività; d) una descrizione analitica dei contributi previsti al capo V, così come programmati, concessi ed erogati. 3. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte fornendo, in particolare, le seguenti informazioni: a) una stima del contributo al movimento turistico in Piemonte attribuibile alle iniziative e agli interventi previsti dalla presente legge; b) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori degli enti e delle categorie interessate al turismo. 4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge,

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 "Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali"	AGRICOLTURA	Art. 11. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti, attraverso l'associazionismo fondiario, in termini di contributo al rilancio delle attività agro-silvo-pastorali, al contrasto all'abbandono delle terre coltivabili e al frazionamento fondiario, nonché al miglioramento dei fondi e delle opportunità produttive e occupazionali. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità biennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni: a) un quadro dell'andamento della consistenza ed evoluzione del recupero produttivo dei terreni incolti o abbandonati in Piemonte; b) il numero, le superfici e le attività svolte dalle associazioni fondiarie operanti e iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche private; c) le modalità ed i criteri per l'assegnazione o la revoca dei terreni incolti o abbandonati, con il numero, le cause e le tipologie di assegnazioni e di revoche effettuate; d) una descrizione delle azioni informative fornite dai comuni ai sensi dell'articolo 8; e) una descrizione dello stato di attuazione della legge e delle eventuali criticità. 3. Nelle relazioni è inserita un'apposita sezione riguardante i finanziamenti regionali di cui all'articolo 10, com particolare riferimento a: a) i criteri di ammissione ai contributi, il tipo e il numero delle domande ammesse e l'entità del contributo erogato; b) un prospetto del numero e della tipologia dei finanziamenti erogati nel complesso e l'indicazione analitica del numero e dell'ammontare di quelli erogati ai sensi dell'articolo 10, commi 1, lettere a) e b), 2 e 3. 4. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di accorpamento gestionale dei terreni agricoli fornend

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave"	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA	Art. 40. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di pianificazione e controllo dell'attività estrattiva. 2. Per le finalità di cui al comma 1, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, la Giunta regionale, avvalendosi della banca dati delle attività estrattive di cui all'articolo 9 e dei dati forniti dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 10, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni: a) lo stato di avanzamento dei lavori di redazione, approvazione, attuazione e aggiornamento, anche attraverso varianti sostanziali, del PRAE; b) la descrizione e le motivazioni delle eventuali varianti non sostanziali al PRAE, approvate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 4; c) il quadro delle autorizzazioni vigenti all'esercizio dell'artività estrattiva rilasciate dalla Regione, dalla Città metropolitana di Torino e dalle province, di quelle richieste e non rilasciate, nonché di quelle rilasciate ai sensi dell'articolo 14 e delle concessioni di cui all'articolo 17; d) una descrizione delle attività volte relative alla realizzazione del recupero e della riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi, nonché delle azioni realizzate per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso; e) una sintesi delle attività dei servizi di vigilanza sulle attività estrattive; f) le azioni di formazione ed aggiornamento di cui all'articolo 36, comma 10; g) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità. 3. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti degli strumenti e delle azioni previste per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2. 4. Le relazioni sono rese pubbl

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019"	ASSISTENZA	Art. 16. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione dell'articolo 15 e dei risultati ottenuti in termini di miglioramento della mobilità delle persone diversamente abili sul territorio regionale. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni: a) le modalità organizzative e procedurali adottate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 15; b) la descrizione delle fasi relative all'istituzione del registro regionale, comprese le eventuali criticità; c) il numero e i contenuti dei protocolli di intesa sottoscritti con i comuni piemontesi singolarmente o attraverso le associazioni degli enti locali; d) l'entità, i beneficiari e l'utilizzo degli eventuali incentivi erogati; e) il contributo attribuibile all'istituzione e all'utilizzo del registro regionale alla semplificazione e rapidità del controllo sulla legittimità della circolazione di cui all'articolo 15, comma 4; f) una sintesi delle opinioni prevalenti dei comuni che utilizzano il registro regionale e delle associazioni attive a supporto delle persone diversamente abili sul territorio regionale. 3. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli ulteriori documenti di analisi, ove presentati, considera eventuali modifiche del presente Capo o formula direttive e indirizzi, per la Giunta regionale. 4. Le relazioni previste dal comma 2 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 5. I beneficiari degli interventi di cui al presente Capo sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di cui al comma 2 trovano copertura negli stanziamen

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento"	PROBLEMI GENERALI – PROBLEMI ISTITUZIONALI – RAPPORTI CON LO STATO	Art. 13. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti dagli interventi di prevenzione, di contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento, collegati anche alla criminalità organizzata di stampo mafioso presente sul territorio, nonché di supporto nei confronti delle vittime dell'usura e dell'estorsione, realizzati per favorire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni disponibili per l'adempimento degli oneri informativi previsti dall' articolo 11 della legge regionale 14/2007, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni: a) un quadro dell'andamento, della consistenza ed evoluzione degli interventi realizzati in contrasto ai fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento, collegati anche alla criminalità organizzata di stampo mafioso; b) un prospetto della dotazione finanziaria annualmente stanziata e delle risorse effettivamente utilizzate per ciascuna delle quote del Fondo di cui all'articolo 2; c) una descrizione delle procedure adottate per realizzare gli interventi previsti e il numero, la tipologia e i costi di quelli previsti e di quelli realizzati; d) il numero e la tipologia dei beneficiari degli interventi; e) i criteri di ammissione agli indennizzi ed ai contributi previsti dall'articolo 7; g) quali criticità sono emerse nell'attuazione della presente legge, contità del contributo erogato; f) il numero, l'entità, nonché le modalità procedurali e organizzative utilizzate per l'erogazione dei contributi ai fondi speciali antiusura, di cui all'articolo 7; g) quali criticità sono emerse nell'attuazio

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"	ASSISTENZA	Art. 31. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e del processo di implementazione del riordino delle IPAB. 2. Per le finalità di cui al comma 1 , la Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità annuale, fino all'adozione della deliberazione di cui all' articolo 8 , presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una relazione che contiene un quadro dello stato del valore della produzione delle IPAB, come ripartito all' articolo 4 e una descrizione delle fasi e dello stato di avanzamento complessivo del procedimento di riordino, comprese le eventuali criticità emerse. 3. Decorsi due anni dall'adozione della deliberazione di cui all' articolo 8 e con periodicità biennale, le relazioni documentano inoltre: a) un quadro del procedimento di trasformazione delle IPAB e della consistenza delle varie tipologie previste all' articolo 2, conseguenti al processo di riordino; b) i casi di fusione tra IPAB, ai sensi dell'articolo 6; c) una sintesi delle ipotesi di trasformazione, liquidazione ed estinzione delle IPAB, delle aziende e dei soggetti di diritto privato di cui all' articolo 2. comma 1, lettera b). 4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 21 "Infrastruttura regionale per l'informazione geografica"	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA	Art. 8. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di condivisione dei dati geografici, di programmazione generale e settoriale, di interoperabilità dei dati prodotti da fonti diverse e di diminuzione della dispersione delle informazioni. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità triennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni: a) una descrizione delle fasi di realizzazione dell'infrastruttura geografica regionale; b) le modalità di attuazione del regolamento di cui all' articolo 7, l'indicazione degli enti locali, delle altre tipologie di soggetti aderenti, nonché il numero e una sintesi degli specifici accordi stipulati; c) la composizione, il funzionamento e un quadro delle attività svolte dal tavolo tecnico di coordinamento di cui all' articolo 4, comma 3; d) il contributo dato dall'infrastruttura geografica regionale, dalle modalità di gestione e dalle misure di coordinamento al perseguimento delle finalità di cui all' articolo 1. 3. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui all' articolo 9.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7"	RIFIUTI – TUTELA DELL'AMBIENTE E IMPATTO AMBIENTALE	Art. 36. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e di organizzazione della gestione dei rifiuti speciali, di riduzione della produzione del rifiuto di minimizzazione del quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati dell'osservatorio regionale dei rifiuti di cui all' articolo 9 della 1.r. 7/2012, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni: a) le eventuali modifiche della dimensione delle aree territoriali omogenee di cui all'articolo 9, comma 3; b) le fasi di istituzione, le modalità di funzionamento e le attività principali della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10; c) l'applicazione delle sanzioni in materia di produzione dei rifiuti di cui all'articolo 18; d) lo stato di attuazione del capo V, i casi di applicazione e il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti e delle relative sanzioni; e) gli eventuali casi di trattamento, sia in entrata che in uscita dal territorio regionale, dei rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti urbani indifferenziati. 3. Le relazioni successive alla prima informano, inoltre, sulla evoluzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e del sistema sanzionatorio, allo scopo di valutare il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 2, anche con riguardo al principio comunitario che indirizza le scelte strategiche verso un'economia circolare. 4. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali documenti di cui all'articolo 2, anche con rig

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 5 febbraio 2018, n. 2 "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo"	ASSISTENZA	(Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nonché di tutela e valorizzazione della crescita educativa, psicologica e sociale dei minori. 2. Per le finalità di cui al comma 1 , la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte del elaborate dal tavolo tecnico regionale di cui all' articolo 6 , dalle aziende sanitarie regionali e da ogni altro soggetto coinvolto nell'attuazione della presente legge, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e, successivamente, almeno centoventi giorni prima della presentazione del piano di cui all' articolo 2 , presenta alla commissione consiliare competente, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni: a) un quadro delle modalità di realizzazione e di svolgimento degli interventi di cui all' articolo 2; b) il processo di creazione e implementazione dei centri regionali specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo istituiti ai sensi dell'articolo 4 e una sintesi delle attività, con particolare riferimento agli interventi di cui all' articolo 3, comma 4 , lettere d) ed e); c) una descrizione delle principali attività svolte dal tavolo tecnico regionale di cui all' articolo 6, nonché degli eventuali casi e tipologie di supporto ricevuto dai soggetti individuati dal comma 4 del medesimo articolo; d) i progetti finanziati e realizzati con l'indicazione, per ciascun progetto, dei soggetti beneficiari e di quelli coinvolti nella realizzazione, nonché delle risorse finanziarie erogate; e) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità. 3. Le relazioni, successive alla prima, documentano, inoltre, gli effetti delle poli

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 1 agosto 2018, n. 11 "Disposizioni coordinate in materia di cultura"	CULTURA E SPETTACOLO	Art. 42. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1 dello Statuto regionale e del Capo VI della deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2009, n. 269-33786 (Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte), rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti per favorire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e con periodicità annuale, presenta alla commissione consiliare competente, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni: a) lo stato di attuazione, riferito all'anno precedente, del Programma triennale della cultura, di cui all'articolo 6, che evidenzia, per ciascuno degli interventi effettuati, nonché delle attività e delle iniziative attivate, il tipo di strumento, scelto tra quelli previsti dall'articolo 7, comma 1, le risorse stanziate e i soggetti coinvolti; b) le modalità organizzative e procedurali adottate per l'attivazione e la gestione degli interventi, delle attività e delle iniziative, nonché le risorse finanziarie erogate e gli strumenti individuati per la loro valutazione; c) una descrizione dello stato di attuazione della legge e le eventuali criticità emerse con le soluzioni programmate e messe in atto per farvi fronte. 3. Nelle relazioni annuali è inserita una apposita sezione dedicata alla descrizione degli elementi principali riguardanti la gestione e la destinazione delle risorse del Fondo per la cultura di cui all'articolo 46. 4. Le relazioni successive alla seconda documentano inoltre il contributo degli interventi effettuati, nonché delle attività e delle iniziative attivate in tale periodo al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2. 5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio re

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 3 agosto 2018, n. 13 "Riconoscimento degli Ecomusei del Piemonte"	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA	Art. 10. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti dagli ecomusei riconosciuti in termini di sviluppo locale, di sostenibilità ambientale e di cura del paesaggio. 2. Per le finalità di cui al comma 1, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità triennale, la Giunta regionale, avvalendosi dei dati forniti dal Comitato tecnico-scientifico e dal Laboratorio ecomusei, presenta alle commissioni consiliari competenti e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni: a) una descrizione sintetica sullo stato di attuazione della legge e le eventuali criticità incontrate; b) le attività svolte dagli ecomusei riconosciuti in relazione a quanto disposto, in particolare, dagli articoli 1, 2 e 7; c) un riepilogo dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 9, da cui si ricava l'andamento della spesa; d) i criteri di ammissione e le modalità di concessione dei contributi, il tipo, il numero delle domande ammesse e l'entità dei singoli contributi erogati. 3. Nella relazione è inserita una apposita sezione riguardante il contributo dato dagli ecomusei allo sviluppo della microeconomia dei territori interessati; 4. Le relazioni sono rese pubbliche, unitamente a eventuali documenti che ne concludono l'esame, anche attraverso il sito istituzionale del Consiglio regionale. 5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale"	AGRICOLTURA	Art. 107. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1 dello Statuto e del Capo VI della deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2009, n. 269-33786 (Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte), rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti per favorire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, in particolare delle lettere a), d), m) e o). 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta, almeno 90 giorni prima di inolitrare la richiesta di parere previsto dall'articolo 6, comma 1, per l'approvazione del Programma regionale degli interventi, una relazione alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. In ogni caso la relazione è presentata decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e con periodicità annuale. 3. La relazione di cui al comma 2, integrata dai contenutti di cui all'articolo 38, fornisce le seguenti informazioni: a) un quadro dello stato di attuazione della legge e le eventuali criticità; b) lo stato di attuazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6, che evidenzia le modalità organizzative e procedurali adottate per la gestino degli interventi programmati e in corso nel periodo di riferimento, nonché le dotazioni finanziarie, il tasso di utilizzo, i soggetti coinvolti, le modalità di sovvenzione, gli strumenti finanziari scelti per ciascuno di essi, nonché la distribuzione dei finanziamenti sul territorio; c) lo stato di attuazione del sistema di qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari di cui all'articolo 40, inclusa una descrizione nella quale si evidenzi a consistenza delle Enoteche regionali, delle Botteghe del vino, delle Cantine comunali, delle Strade tematiche dei prodotti agroalimentari e dei Distretti del cibo riconosciuti, l'incremento o il decremento del la limento di aziende e la loro loc

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3 "Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità"	ASSISTENZA	Art. 15. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1, dello Statuto e del Capo VI della deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2009, n. 269-33786 (Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte), rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini realizzazione di un sistema organico e integrato dei diversi ambiti di intervento per la tutela dei diritti della persona con disabilità. 2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche del supporto della Cabina di regia di cui all'articolo 14, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità annuale, presenta alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni: a) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e le criticità; b) un quadro descrittivo del numero, della tipologia, dell'andamento ed evoluzione degli interventi e delle azioni realizzate nei singoli ambiti di intervento; c) i dati e gli elementi idonei per una valutazione degli effetti finanziari e delle eventuali variazioni compensative derivanti dall'attuazione della disposizioni della presente legge. 3. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 1 marzo 2019, n. 6 "Nuove norme in materia di politiche giovanili"	CULTURA E SPETTACOLO	Art. 19. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di promozione della partecipazione, delle pari opportunità, del benessere e dell'educazione, di inserimento effettivo nella società, di sviluppo del capitale umano e sociale e di contrasto di fenomeni di emarginazione. 2. Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno novanta giorni prima della presentazione al Consiglio regionale della proposta di Piano regionale degli interventi per le politiche giovanili ai sensi dell'articolo 10, presenta una relazione alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. In ogni caso la relazione successiva alla prima è presentata con periodicità almeno triennale. 3. La relazione di cui al comma 2, fornisce le seguenti informazioni: a) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità; b) un quadro dell'andamento complessivo delle politiche giovanili attuate con una sintesi delle principali attività e iniziative realizzate sul territorio regionale; c) una descrizione sintetica delle modalità e dei criteri di iscrizione al registro regionale delle associazioni giovanili, nonché della sua consistenza; d) gli esiti di un monitoraggio sull'attuazione e sul funzionamento del Portale Piemonte Giovani di cui all'articolo 14; e) i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo ai finanziamenti, anche cumulati con quelli previsti da altre normative, di progetti e interventi e alla loro distribuzione territoriale. 5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni ne

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 6 aprile 2019, n. 16 "Istituzione del fattore famiglia"	ASSISTENZA	Art.6. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sostegno alle famiglie e di accesso alle prestazioni. 2. Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni: a) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità; b) una descrizione sintetica dei criteri e delle modalità attuative del Fattore famiglia, nonché degli eventuali casi di applicazione dell'articolo 3, comma 2; c) i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari, anche in termini di minori entrate, derivanti dall'attuazione delle dispossizioni della presente legge, con particolare riguardo ai finanziamenti, anche cumulati con quelli previsti da altre normative. 3. La relazione di cui al comma 2 documenta, inoltre, sulla base dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b), il contributo dato, negli ambiti di applicazione, dal Fattore famiglia all'accesso e alla fruizione delle prestazioni, il numero e le caratteristiche delle famiglie coinvolte e la loro distribuzione territoriale. 4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2 e 3.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 9 aprile 2019, n. 17 "Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo"	ASSISTENZA	Art. 17. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di valorizzazione del ruolo delle persone anziane e di promozione dell'invecchiamento attivo. 2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche delle informazioni contenute nelle relazioni presentate dalla Cabina di regia e dell'attività di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 16, commi 5 e 4, lettera a), decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente almeno novanta giorni prima della presentazione del PIA di cui all'articolo 14, presenta una relazione alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. In ogni caso la relazione è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del periodo di validità del PIA, di cui all'articolo 14, comma 2. 3. La relazione del comma 2 fornisce le seguenti informazioni: a) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità; b) un quadro delle modalità di realizzazione e di funzionamento delle reti di supporto di cui all'articolo 4; c) un quadro, per ciascun ambito di azione, degli interventi realizzati e avviati nel periodo considerato, nonché il livello di coinvolgimento della popolazione anziana raggiunto; d) i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari, anche in termini di minori entrate, derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge. 4. La relazione successiva alla prima documenta, inoltre, il contributo dato dalle politiche e dagli interventi della presente legge alla salute delle persone anziane e alla loro autonomia e inclusione sociale. 5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 1 ottobre 2020, n. 23 "Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva"	SPORT - TEMPO LIBERO	Art. 22. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di promozione della funzione sociale, educativa, formativa ed economica della pratica sportiva e dell'attività fisico-motoria-ricreativa, nonché del raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche sulla base delle informazioni e del supporto fornito dall'Osservatorio regionale in materia di sport, presenta, contestualmente alla presentazione al Consiglio regionale della proposta di programma pluriennale, una relazione alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. In ogni caso la relazione è presentata decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale. 3. La relazione di cui al comma 2 fornisce almeno le seguenti informazioni: a) un quadro dello stato di attuazione della legge e le eventuali criticità; b) lo stato di attuazione delle linee di intervento ritenute prioritarie e delle azioni perseguite per le misure attivate nel periodo di riferimento, nonché la dotazione finanziaria prevista per ogni misura, il tasso di utilizzo, il numero e le caratteristiche dei beneficiari, nonché la tipologia e l'entità dei finanziamenti; c) il contributo fornito dagli strumenti e dalle iniziative previsti dalla presente legge per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4; d) una stima delle ricadute in ambito turistico, sociale ed economico attribuibile alle iniziative e agli interventi previsti dalla presente legge elementi principali riguardanti la gestione e la descrizione degli elementi principali riguardanti la gestione e la destinazione delle risorse del Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive,

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 9 marzo 2021, n. 5 "Sviluppo delle forme associative della medicina generale"	<u>SANITÀ</u>	Art. 6. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo delle forme associative della medicina generale e dell'assistenza primaria per migliorare l'effettiva realizzazione della continuità delle cure, la presa in carico della cronicità, una migliore accessibilità alle prestazioni, anche nei territori montani o con caratteristiche di zona disagiata e la riduzione delle liste di attesa. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dalle aziende sanitarie locali e dall'Istituto di ricerche economico sociali del Piemonte (IRES Piemonte), presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni: a) lo sviluppo e il funzionamento dell'assistenza territoriale e domiciliare piemontese, in particolare nei territori montani o in zone disagiate; b) la consistenza e le linee di attività delle forme associative della medicina generale attive nel territorio di ciascuna azienda sanitaria locale; c) il contributo dato dall'incentivazione delle forme associative della medicina generale al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. 3. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 1 e 2.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 19 maggio 2021, n. 9 "Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico, ambientale e paesaggistico"	AGRICOLTURA	(Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1, dello Statuto regionale, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti per favorire lo sviluppo del turismo all'aria aperta. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche sulla base dei dati forniti dai soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni: a) lo stato di attuazione, riferito all'anno precedente, degli interventi e dei progetti finanziati di cui all'articolo 5, con particolare riferimento al monitoraggio relativo ai flussi turistici previsto all'articolo 5, comma 4; b) le modalità procedurali adottate per la gestione del censimento delle strade storiche di montagna anche pedonali di interesse turistico di cui all'articolo 4, la sua distribuzione sul territorio regionale e la sua consistenza; c) un quadro relativo al grado di fruizione degli escursionisti transitati a piedi, in bicicletta, in auto e con veicoli a trazione integrale, motocicli, con l'indicazione della nazionalità di provenienza; d) un quadro dei soggetti beneficiari degli interventi, con l'indicazione delle risorse stanziate e utilizzate; e) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge, delle eventuali criticità emerse, nonché dei correttivi messi in atto. 3. Nelle relazioni annuali è inserita una apposita sezione contenente i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge. 4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 5. I soggetti coinvolti nell'attua

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 19 maggio 2021, n. 10 "Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio"	ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE	Art. 8. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto regionale, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sostegno, assistenza e informazione agli anziani vittime di delitti contro il patrimonio. 2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni: a) un quadro delle convenzioni stipulate con gli enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 3 e dei servizi erogati nel periodo di riferimento; b) i criteri, le modalità di concessione e il numero di beneficiari del sostegno economico; c) gli esiti delle attività di rilevazione svolte ai sensi dell'articolo 7, con particolare riguardo all'emersione dei delitti; d) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e le eventuali criticità emerse con le soluzioni programmate e messe in atto per farvi fronte; e) i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge. 3. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2. 4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 19 maggio 2021, n. 11 "Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità"	PROBLEMI GENERALI - PROBLEMI ISTITUZIONALI - RAPPORTI CON LO STATO	Art. 8. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto regionale, rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di promozione della parità retributiva tra i sessi e di sostegno dell'occupazione femminile stabile e di qualità. 2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni: a) la descrizione delle modalità e dei criteri di iscrizione al Registro di cui all'articolo 3, nonché della sua consistenza; b) un quadro del numero di certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) e delle forme di pubblicità previste, nonché dei casi di applicazione dell'esclusione dai benefici previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera b); c) una sintesi dei contenuti dei protocolli di intesa stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 3; d) una descrizione dell'andamento dell'occupazione femminile in Piemonte, con particolare riferimento agli aspetti della stabilità dei rapporti di lavoro, della parità retributiva e della tutela della maternità; e) i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge; f) una descrizione dello stato di attuazione della legge e delle eventuali criticità. 3. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 1 e 2.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 28 maggio 2021, n. 12 "Sostegno alla coltura della canapa (Cannabis sativa L.) e alle relative filiere produttive"	AGRICOLTURA	Art. 11. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di valorizzazione dell'uso della canapa in ambito agricolo, alimentare, industriale e ambientale. 2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, in particolare, su: a) lo stato di attuazione della presente legge; b) le tipologie degli interventi realizzati di cui all'articolo 3; c) le misure di sostegno alla filiera della canapa attivate nell'anno precedente, con l'indicazione delle risorse stanziate, dei risultati ottenuti, con particolare riferimento ai diversi sbocchi di mercato in relazione alla tipologia di utilizzo del prodotto e alla nascita di filiere territoriali locali; d) i soggetti che hanno beneficiato dei contributi; e) l'accesso al sostegno di cui all'articolo 7; f) il possesso di certificazioni rilasciate da enti terzi accreditati; g) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge. 3. Le università del Piemonte e gli istituti regionali di ricerca pubblici e privati di cui all'articolo 5 forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2. 4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)"	INDUSTRIA – COMMERCIO – ARTIGIANATO	Art. 24. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti nel prevenire, contrastare e trattare il gioco d'azzardo patologico. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti: a) quali attività di informazione, sensibilizzazione e formazione sono state realizzate e quali soggetti sono stati coinvolti; b) quali dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale hanno avuto la domanda e l'offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie; c) in quale misura i servizi offerti hanno soddisfatto la domanda espressa e hanno permesso il miglioramento delle condizioni personali, familiari e sociali dei soggetti affetti da forme di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico; d) quale è stato il grado di diffusione delle inziative poste in atto dai comuni, dalle ASL e dai gestori, con particolare riferimento al logo regionale "Slot, no graziel"; e) in quale modo, nel periodo considerato, si è modificata la diffusione delle sale gioco e dei luoghi dove sono installati apparecchi per il gioco lecito nel territorio regionale, rispetto alla situazione preesistente, con particolare riferimento ai luoghi sensibili; f) quali sono state le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli obblighi previsti dalla presente legge e quali le iniziative realizzate per farvi fronte, con particolare riferimento alla tutela dei minori e alle attività illecite di riciclaggio. 2. I soggetti pubblici e privati, di cui all'articolo 10, comma 2, attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1. 3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. 4. Il Consiglio regionale rende pubblica la relazione annuale, unitamente agli eventua

All. B)

Monitoraggio sulla presentazione delle relazioni di ritorno alle clausole valutative presenti in leggi regionali vigenti

Legge	Scadenze termine presentazione relazione di ritorno	Relazioni di ritorno
Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 " (L'art. 20 ter è stato così inserito dal comma 1 dell'articolo 125 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16)	1º relazione annuale novembre 2018	

Legge	Scadenze termine presentazione relazione di ritorno	Relazioni di ritorno
Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 "Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale" (L'art. 5 bis è stato così inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2 luglio 2003, n. 14)	1° relazione annuale dicembre 2004	1° relazione pervenuta alla II Commissione nel gennaio 2005 2° relazione pervenuta alla II Commissione nel marzo 2006 3° relazione pervenuta al Comitato nell'agosto 2011 4° relazione pervenuta al Comitato nell'ottobre 2015 5° relazione pervenuta al Comitato nel febbraio 2017, (contiene una comunicazione secondo cui gli effetti della legge si sarebbero esauriti alla data del 31 dicembre 2010 in quanto i contributi regionali diretti a incentivare l'acquisto di autovetture attrezzate per la mobilità delle persone disabili sono stati concessi con tale legge per il triennio 2008-2010)(*). 6° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2017, (*).
Legge regionale 18 maggio 2004, n. 11 "Misure straordinarie per i presidi ospedalieri della Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi (CIOV)"	1º relazione annuale maggio 2005	1° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2012
Legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 "Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina)"	1º relazione triennale agosto 2007	1° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2012 2° relazione pervenuta al Comitato nel dicembre 2015 3° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2017

Legge	Scadenze termine presentazione relazione di ritorno	Relazioni di ritorno
Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione)	1° relazione ottobre 2005 2° relazione annuale ottobre 2007	1° relazione "una tantum" presentata alla VII Commissione nel gennaio 2006 2° relazione e aggiornamento tabelle pervenuti al Comitato nel novembre 2011 3° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2015
Legge regionale 22 novembre 2004 n. 34 "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive"	Relazione annuale trascorso un anno dalla attivazione degli strumenti di intervento con contenuto integrato decorso un anno dalla scadenza del periodo di riferimento di ciascun Programma pluriennale	1° relazione ai sensi del comma 2 dell'art. 14 pervenuta alla III Commissione nel maggio 2011 2° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2015 e aggiornata con comunicazione alla III Commissione nel giugno 2015
Legge regionale 17 novembre 2005, n. 15 "Interventi per la riqualificazione delle aree industriali piemontesi"	1º relazione trimestrale maggio 2006	Nel giugno 2007 è pervenuta alla Commissione consiliare competente una nota informativa che riguarda il Polo tecnologico di Mirafiori. Essa invero riguarda l'attuazione della legge n. 15 del 2005 ma contiene informazioni tali da non poter essere riconducibile ad una relazione che contenga risposte alle domande valutative poste dall'articolo 7 della legge

Legge	Scadenze termine presentazione relazione di ritorno	Relazioni di ritorno
Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 "Istituzione del Centro di documentazione nell'area della 'Benedicta ' nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo"	La Giunta regionale provvede a trasmettere il rendiconto della Provincia di Alessandria entro un anno dall'erogazione di ciascuna annualità di contributi	La Giunta regionale ha comunicato al Comitato nell'agosto 2011 di avere erogato un primo contributo, ma che la provincia di Alessandria non ha mai trasmesso la rendicontazione relativa. 1º relazione pervenuta alla Commissione VI nell'aprile 2012 2º relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2015 3º relazione pervenuta alla VI Commissione nel luglio 2018
Legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 "Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda"	1° relazione triennale dicembre 2009	1° relazione pervenuta al Comitato nel novembre 2011 2° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2015 3° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2017
Legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 "Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione"	1º relazione febbraio 2007 2º relazione annuale febbraio 2008	1º relazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 pervenuta alla Commissioni I, VI e VII nel febbraio 2009 2º relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2015

Legge	Scadenze termine presentazione relazione di ritorno	Relazioni di ritorno
Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 "Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi"	1º relazione annuale marzo 2007	1° relazione pervenuta alla VIII Commissione nel dicembre 2007 2° relazione pervenuta alla VIII Commissione nel novembre 2008 3° relazione pervenuta alla VIII Commissione nel febbraio 2010 4° relazione pervenuta al Comitato nell'agosto 2011 5° relazione pervenuta alla I Commissione nel dicembre 2011 6° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2017
Legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 "Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte"	1º relazione marzo 2007 2º relazione biennale marzo 2008	1° relazione pervenuta nell'ottobre 2008 2° relazione pervenuta al Comitato nell'agosto 2011
Legge regionale 24 maggio 2006, n. 20 "Attuazione di iniziative finalizzate al rilancio dell'attività convegnistica e congressuale"	1º relazione biennale giugno 2007	1º relazione pervenuta al Comitato nel novembre 2011
Legge regionale 16 giugno 2006, n. 21 "Interventi per lo sviluppo economico post- olimpico"	1° relazione annuale in occasione della presentazione del bilancio di previsione regionale	1° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2017

Legge	Scadenze termine presentazione relazione di ritorno	Relazioni di ritorno
Legge regionale 23 ottobre 2006, n. 33 "Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000"	1º relazione biennale dicembre 2008	1° relazione pervenuta alla III e alla V Commissione nel maggio 2011 2° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2015 3° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2017
Legge regionale 23 ottobre 2006, n. 34 "Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso" (L'art. 4 è stato così sostituito dal comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26)	1° relazione annuale dicembre 2016	1° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2017
Legge regionale 6 giugno 2007, n. 14 "Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della 'Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie '"	1º relazione biennale luglio 2009	1° relazione pervenuta al Comitato nel novembre 2011 2° relazione pervenuta alla IV Commissione nel febbraio 2014 3° relazione pervenuta al Consiglio nel gennaio 2016 4° relazione pervenuta al Consiglio nel giugno 2018
Legge regionale 6 novembre 2007, n. 21 "Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti"	1° relazione biennale dicembre 2009	1° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2012 2° relazione pervenuta al Comitato nel dicembre 2015

Legge	Scadenze termine presentazione relazione di ritorno	Relazioni di ritorno
Legge regionale 28 dicembre 2007, n 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" (L'art. 34 è stato così sostituito dal comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 25)	1º relazione annuale dicembre 2017	
Legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29 "Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino)"	1º relazione annuale novembre 2011	1° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2015 2° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2017 3° relazione pervenuta al Comitato nel gennaio 2019
Legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 "Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto"	1º relazione annuale dicembre 2010	1° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2012 2° relazione pervenuta al Comitato nel dicembre 2015 3° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2017
Legge regionale 28 novembre 2008, n. 31 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese"	1° relazione triennale dicembre 2011	1° relazione pervenuta alla III Commissione nel gennaio 2012 2° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2015

Legge	Scadenze termine presentazione relazione di ritorno	Relazioni di ritorno
Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro"	1º relazione gennaio 2012 2º relazione triennale dicembre 2015	
Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica" (L'art. 51 è stato così modificato dalla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 1)	1º relazione biennale marzo 2019	1° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2017
Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste"	1° relazione dicembre 2011 2° relazione biennale dicembre 2013	1° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2015 2° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2017
Legge regionale 18 marzo 2009, n. 8 "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere"	1º relazione annuale in occasione della presentazione del rapporto annuale sulla condizione femminile in Piemonte	Nel mese di novembre 2011 è pervenuto al Comitato un rapporto dell'Assessorato competente che prevede la relazione in concomitanza con l'uscita del terzo bilancio di genere

Legge	Scadenze termine presentazione relazione di ritorno	Relazioni di ritorno
Legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 "Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti"	1° relazione dicembre 2011 2° relazione biennale dicembre 2013	1° relazione pervenuta alla Commissione III nel gennaio 2012
Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 "Norme in materia di edilizia sociale"	1º relazione marzo 2012 2º relazione biennale marzo 2014	1° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2015 2° relazione pervenuta al Comitato nel maggio 2018
Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 13 "Interventi a favore della pratica degli sport olimpici e paralimpici invernali"	1º relazione marzo 2012 2º relazione biennale marzo 2014	1° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2015 2° relazione pervenuta al Comitato nel gennaio 2019
Legge regionale 6 ottobre 2014, n. 13 "Nuove modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2005, n. 11"	1° relazione novembre 2015 2° relazione triennale novembre 2017	1° relazione pervenuta al Comitato nel dicembre 2015 2° relazione pervenuta al Comitato nell'aprile 2017
Legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo"	1º relazione marzo 2018 2º relazione biennale marzo 2020	
Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7 "Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte"	1º relazione maggio 2017 2º relazione annuale maggio 2018	

Legge	Scadenze termine presentazione relazione di ritorno	Relazioni di ritorno
Legge regionale 15 giugno 2015, n. 11 "Uso terapeutico della canapa. Disposizioni in materia di utilizzo di farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati"	1º relazione luglio 2016 2º relazione annuale luglio 2017	1° relazione pervenuta nell'aprile 2017
Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli"	1º relazione marzo 2018 2º relazione triennale almeno centoventi giorni prima dell'adozione del piano triennale regionale degli interventi di cui all'articolo 23	
Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale"	1º relazione aprile 2019 2º relazione triennale almeno novanta giorni prima dell'adozione del Piano triennale di cui all'articolo 12	
Legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte"	1º relazione agosto 2017 2º relazione biennale dicembre 2019	
Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 "Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali"	1° relazione dicembre 2017 2° relazione biennale dicembre 2019	1º relazione pervenuta al Comitato nel gennaio 2019

Legge	Scadenze termine presentazione relazione di ritorno	Relazioni di ritorno
Legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave"	1° relazione dicembre 2017 2° relazione biennale dicembre 2019	
Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017- 2019"	1º relazione maggio 2020 2º relazione biennale maggio 2022	
Legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento"	1º relazione luglio 2019 2º relazione biennale luglio 2021	
Legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"	1° relazione settembre 2018 2° relazione annuale settembre 2019 fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 8 3° relazione decorsi due anni dall'adozione della deliberazione di cui all'articolo 8 4° relazione biennale decorsi due anni dall'adozione della deliberazione di cui all'articolo 8	
Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 21 "Infrastruttura regionale per l'informazione geografica"	1° relazione gennaio 2021 2° relazione triennale gennaio 2024	1° relazione pervenuta al Comitato nel novembre 2021

Legge	Scadenze termine presentazione relazione di ritorno	Relazioni di ritorno
Legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7"	1º relazione febbraio 2021 2º relazione triennale febbraio 2024	
Legge regionale 5 febbraio 2018, n. 2 "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo"	1º relazione marzo 2020 2º relazione almeno centoventi giorni prima della presentazione del piano di cui all' articolo 2	
Legge regionale 1 agosto 2018, n. 11 "Disposizioni coordinate in materia di cultura"	1° relazione annuale settembre 2019	
Legge regionale 3 agosto 2018, n. 13 "Riconoscimento degli Ecomusei del Piemonte"	1° relazione triennale settembre 2021	
Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale"	1° relazione annuale aprile 2020 2° relazione quadriennale aprile 2023 Le relazioni sono presentate almeno 90 giorni prima di inoltrare la richiesta di parere, previsto dall'articolo 1, comma 1, per l'approvazione del Programma regionale degli interventi	

Legge	Scadenze termine presentazione relazione di ritorno	Relazioni di ritorno
Legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3 "Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità"	1º relazione annuale marzo 2020	
Legge regionale 1 marzo 2019, n. 6 "Nuove norme in materia di politiche giovanili"	1º relazione aprile 2021 2º relazione triennale aprile 2024, almeno novanta giorni prima della presentazione al Consiglio della proposta di Piano regionale degli interventi per le politiche giovanili ai sensi dell'articolo 10	
Legge regionale 6 aprile 2019, n. 16 "Istituzione del fattore famiglia"	1º relazione biennale maggio 2021	
Legge regionale 9 aprile 2019, n. 17 "Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo"	1º relazione maggio 2021 2º relazione almeno novanta giorni prima della presentazione del PIA di cui all'articolo 14. In ogni caso la relazione è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del periodo di validità del PIA, di cui all'articolo 14, comma 2	
Legge regionale 1 ottobre 2020, n. 23 "Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva"	1º relazione novembre 2022 2º relazione biennale novembre 2024, contestualmente alla presentazione al Consiglio regionale della proposta di programma pluriennale ai sensi dell'art. 5	

Legge	Scadenze termine presentazione relazione di ritorno	Relazioni di ritorno
Legge regionale 9 marzo 2021, n. 5 "Sviluppo delle forme associative della medicina generale"	1° relazione aprile 2023 2° relazione biennale aprile 2025	
Legge regionale 19 maggio 2021, n. 9 "Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico, ambientale e paesaggistico"	1° relazione luglio 2022 2° relazione biennale luglio 2024	
Legge regionale 19 maggio 2021, n. 10 "Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio"	1° relazione luglio 2023 2° relazione biennale luglio 2025	
Legge regionale 19 maggio 2021, n. 11 "Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità"	1º relazione luglio 2023 2º relazione annuale luglio 2024	
Legge regionale 28 maggio 2021, n. 12 "Sostegno alla coltura della canapa (Cannabis sativa L.) e alle relative filiere produttive"	1º relazione luglio 2023 2º relazione biennale luglio 2025	
Legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)"	1º relazione annuale agosto 2022	

All. C) <u>Ricognizione delle clausole valutative inserite in progetti di legge all'esame dell'Aula e delle Commissioni Consiliari</u>

Clausole valutative all'esame dell'Aula

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa

Clausole valutative all'esame delle Commissioni consiliari

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Proposta di legge regionale n. 9 "Indirizzi a favore delle politiche pubbliche per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva"	SPORT - TEMPO LIBERO	Art. 16. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale predispone annualmente la verifica degli interventi concessi e realizzati nell'anno precedente, al fine di valutare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascuno di essi e la capacità di perseguire i relativi obiettivi. Sulla scorta dei dati rilevati secondo le modalità dell'articolo 5, la Giunta regionale predispone e trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente: a) lo stato di attuazione finanziario; b) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti; c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore; d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Proposta di legge regionale n. 15 "Agenda digitale Piemonte"	PROGRAMMAZIONE	Art. 8. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo della società dell'informazione, della cultura digitale sul territorio regionale nonché dei processi partecipativi dei cittadini ai processi decisionali e di superamento del divario digitale. 2. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con periodicità biennale, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce le seguenti informazioni: a) una descrizione dettagliata delle modalità di organizzazione e delle attività svolte dal Forum di cui all'articolo 4, nonché una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli esperti del settore e dei contributi di partecipazione diretta dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 5; b) il contributo fornito dalle procedure e dalle attività previste dalla legge al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1; c) l'entità delle risorse finanziarie assegnate ed erogate. 3. La commissione consiliare competente esamina le relazioni ed eventualmente propone al Consiglio la formulazione di direttive e indirizzi. 4. I soggetti coinvolti nell'attuazione dell'Agenda, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dalla legge. Tali attività sono finanziate a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 9.
Proposta di legge regionale n. 18 "Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore delle costruzioni a committenza pubblica e privata"	OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA	Art. 14. (Clausola valutativa) 1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel reprimere comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata e nel favorire la trasparenza, la semplificazione e la razionalizzazione dell'attività amministrativa. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta, anche nello svolgimento delle funzioni di osservatorio sui contratti e gli investimenti pubblici di cui all'articolo 6, presenta alle Commissioni assembleari competenti una relazione che fornisce informazioni sullo stato di attuazione della presente legge.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Proposta di legge regionale n. 20 "Istituzione del reddito di autonomia. Sostegno al reddito in favore di disoccupati, inoccupati, precariamente occupati, sottoccupati e inabili al lavoro"	ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE	Art. 9. (Monitoraggio e stato di attuazione) 1. La Giunta regionale, avvalendosi del supporto tecnico dell'IRES, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti a seguito dell'istituzione del reddito di autonomia, in termini di inclusione sociale per i lavoratori disoccupati, inoccupati o precariamente occupati. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità annuale, presenta al Consiglio regionale una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni: a) il numero dei beneficiari; b) lo stato degli impegni finanziari; c) le eventuali criticità; d) i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dell'analisi costi-benefici. 3. Le relazioni previste al comma 2 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 4. I beneficiari degli interventi di cui alla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di valutazione. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 10.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Proposta di legge regionale n. 25 "Iniziative finalizzate al benessere sociale attraverso l'esercizio fisico strutturato e adattato. Istituzione dei Percorsi e delle Palestre salute, degli Stati Generali dello sport e del benessere e istituzione della Settimana regionale dello sport e del benessere"	SPORT - TEMPO LIBERO	Art. 11. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione in ambito sanitario e per la terapia e la riabilitazione di persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, o a rischio di patologie per le quali è clinicamente dimostrato il beneficio prodotto dalla pratica di esercizio fisico strutturato e adattato. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dalle ASL, dall'I.R.E.S. Piemonte e dagli Stati Generali dello sport e del benessere, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la Qualità della normazione e la valutazione delle politiche, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente con cadenza annuale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni: a) una sintesi delle procedure di accreditamento dei Percorsi e delle Palestre salute, il numero dei Percorsi e delle Palestre salute attivati e le risorse finanziarie disponibili o impiegate; b) una descrizione delle modalità di realizzazione e di svolgimento dei Progetti e delle Palestre salute di cui all'articolo 2, comma 1, nonché una sintesi delle informazioni quantitative sulla partecipazione ai diversi interventi; c) le modalità specifiche di finanziamento dei Percorsi e delle Palestre salute; e) una sintesi delle modalità e degli esiti dei controlli, delle verifiche e degli accertamenti effettuati dalle ASL territorialmente competenti e dei dati forniti dall'I.R.E.S. Piemonte; f) un resoconto delle attività e delle iniziative poste in essere attraverso gli Stati Generali dello sport e del benessere. 3. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale modifica la deliberazione attuativa di cui all'arti

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Proposta di legge regionale n. 33 "Misure per la riduzione dell'orario di lavoro e della disoccupazione"	LAVORO - MOVIMENTI MIGRATORI	Art. 7. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1, dello Statuto e del Capo VI della Deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2009, n. 269-33786 (Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte), rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. 2. Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità annuale, presenta alla Commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni: a) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e le eventuali criticità; b) il numero di contratti di solidarietà espansiva negoziati e conclusi nel periodo, con una sintesi del loro contenuto; c) il numero, l'entità, nonché le modalità procedurali e organizzative utilizzate per l'erogazione dei contributi erogati dalla Regione; d) il numero e la tipologia dei beneficiari delle misure; e) una descrizione sintetica delle iniziative di promozione per l'adozione di misure normative di miglioramento dell'efficacia dei contratti di solidarietà espansiva; f) i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge. 3. Ogni quadriennio, la relazione contiene inoltre una stima del contributo delle misure attuate in tale periodo al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con particolare riguardo all'evoluzione occupazionale. 4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Disegno di legge regionale n. 47 "Misure di semplificazione dei percorsi normativi e amministrativi"	PROBLEMI GENERALI - PROBLEMI ISTITUZIONALI - RAPPORTI CON LO STATO	Art. 5. (Clausole valutative e monitoraggio) 1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1 dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di semplificazione delle procedure legislative e amministrative. 2. Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta una relazione alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. In ogni caso, la relazione successiva alla prima è presentata con periodicità almeno biennale. 3. La relazione di cui al comma 2, fornisce le seguenti informazioni: a) elenco degli atti normativi e/o amministrativi abrogati; b) elenco delle proposte presentate dal gruppo di lavoro; c) elenco dei provvedimenti normativi e amministrativi approvati e relative ricadute in termini di minori costi per cittadini ed imprese e per le pubbliche amministrazioni; d) numero di inserimenti temporanei conoscitivi e formativi effettuati dei dipendenti che hanno richiesto la formazione volontaria presso aziende piemontesi e valutazione complessiva da parte dei dipendenti e delle imprese sulle disposizioni di cui all'articolo 3.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Proposta di legge regionale n. 50 "Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato"	PROBLEMI GENERALI - PROBLEMI ISTITUZIONALI - RAPPORTI CON LO STATO	Art. 7. (Clausola valutativa) 1. Il Garante informa il Consiglio regionale dell'attività svolta e dei risultati raggiunti nell'esercizio delle sue funzioni. A tal fine il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione annuale, nella quale si forniscono informazioni sui seguenti aspetti: a) gli interventi realizzati, le eventuali risorse umane e finanziarie impiegate e gli esiti raggiunti; b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle soluzioni da adottare; c) le modalità di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti e le ricadute ai fini di un migliore coordinamento e integrazione delle attività; d) l'entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei soggetti di cui all'art. 2. 2. Il Consiglio regionale, previo esame della relazione di cui al comma 1 da parte della Commissione consiliare competente, può adottare le conseguenti determinazioni. La relazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURP).
Proposta di legge regionale n. 51 "Fondo immobiliare non oneroso dedicato all'attività di friendly repossess di immobili residenziali prima casa"	OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA	Art. 5. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità annuale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contiene in particolare: a) lo stato di attuazione della legge e la descrizione puntuale dei Protocolli sottoscritti in base all'articolo 4, comma 1 e dei risultati ottenuti; b) l'esigenza di nuovi interventi rispetto alle finalità di cui all'articolo 1; c) le criticità emerse. 3. La relazione di cui al comma 2 è resa pubblica, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 1, 2 e 3.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Disegno di legge regionale n. 64 "Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti"	ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE	Art. 13. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, con cadenza biennale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, evidenziando i risultati ottenuti nella tutela del diritto del minore a crescere prioritariamente nell'ambito della propria famiglia di origine. 2. La struttura regionale competente per materia svolge un'azione di monitoraggio dell'impiego delle risorse assegnate per le finalità di cui alla presente legge, nonché dei programmi di cui all'articolo 8.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Proposta di legge regionale n. 71 "Istituzione del Reddito energetico regionale"	ARTIGIANATO - COMMERCIO - INDUSTRIA	(Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti riguardo la diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di incremento di utenze beneficiarie del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da queste fonti e di sviluppo economico del territorio. 2. Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, che fornisce le seguenti informazioni: a) una descrizione delle modalità e dello stato di attuazione della legge e delle eventuali criticità; b) un quadro dei dati relativi all'elenco degli operatori economici abilitati di cui all' articolo 3, comma 4; c) il numero e la tipologia dei soggetti beneficiari del Reddito energetico regionale; d) il numero, l'entità, nonché le modalità procedurali e organizzative utilizzate per l'erogazione dei contributi; e) il totale dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili installati presso i soggetti beneficiari e immessa in rete; f) l'ammontare dei crediti complessivamente maturati dalla Regione nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto; g) i dati e gli elementi idonei a una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge. 3. La relazione successiva alla prima documenta, inoltre, il contributo dato dagli strumenti previsti dalla legge al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1. 4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della p

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Disegno di legge regionale n. 135 "Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato"	ORGANIZZAZIONE REGIONALE	Art. 8. (Clausola valutativa) 1. Il Garante informa il Consiglio regionale dell'attività svolta e dei risultati raggiunti nell'esercizio delle sue funzioni. A tal fine il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione annuale nella quale si forniscono informazioni sui seguenti aspetti: a) gli interventi realizzati, le eventuali risorse umane e finanziarie impiegate e gli obiettivi raggiunti; b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle soluzioni da adottare; c) le modalità di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti e le ricadute ai fini di un migliore coordinamento ed integrazione delle attività; d) l'entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei soggetti vittime di reato. 2. Il Consiglio regionale, previo esame della relazione annuale da parte della commissione consiliare competente, può adottare le conseguenti determinazioni. La relazione è pubblicata sul BUR.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Proposta di legge regionale n. 136 "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di 'Hate speech' "	ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE	(Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di Hate speech o discorso d'odio. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, almeno centoventi giorni prima della presentazione del piano di cui all' articolo 3, presenta alla commissione consiliare competente, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni: a) un quadro delle modalità di realizzazione e di svolgimento degli interventi di cui all' articolo 5; b) i progetti finanziati e realizzati con l'indicazione, per ciascun progetto, dei soggetti beneficiari e di quelli coinvolti nella realizzazione, nonché delle risorse finanziarie erogate; c) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità. 3. Le relazioni, successive alla prima, documentano, inoltre, gli effetti delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di Hate speech o discorso d'odio. in Piemonte fornendo, in particolare, sulla base dei dati disponibili, le seguenti informazioni: a) una stima del contributo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di Hate speech o discorso d'odio. 4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 5. I soggetti ce in ambito regionale contribuiscono a prevenire, gestire e contrastare i fenomeni di Hate speech o discorso d'odio. 4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3 trovano copertura negl

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Proposta di legge regionale n. 148 "Prevenzione, diagnosi e cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare (dicasi anche DNA o DA), nonché misure di sostegno per le famiglie coinvolte"	SANITÀ	Art. 12. (Clausola valutativa) 1. La Giunta Regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti. 2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta, anche sulla base dei dati ricevuti dall'Osservatorio di cui all'articolo 8, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge, e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione alla Commissione Consiliare competente e al Comitato per la Qualità della Normazione e la Valutazione delle Politiche, in particolare: a) sullo stato di attuazione della legge; b) sul numero di scuole che ha fruito dell'offerta formativa di cui all'articolo 2; c) sul numero e sull'età dei soggetti: c1) che si avvalgono dei servizi d'ascolto territoriale e sottoposti a screening; c2) avviati a percorsi di prevenzione e promozione della salute; c3) che accedono ai centri di cui all'articolo 4, suddivisi per tipologia; c5) nei quali si osservano stati di remissione parziale, remissione totale o guarigione completa; c6) che abbandonano o interrompono la terapia; d) sui centri di diagnosi e cura di cui all'articolo 4; e) sulle attività formative e di aggiornamento del personale medico e socio-sanitario di cui all'articolo 5; f) sugli effetti del potenziamento degli ambulatori e dei servizi territoriali di cui all'articolo 6; g) sul numero di codici lilla attivati di cui all'articolo 7 e di quelli che hanno dato luogo a un percorso terapeutico; h) sul numero di campagne di informazione e sensibilizzazione attivate ai sensi dell'articolo 9 e sugli effetti da queste prodotte; i) sul numero di famiglie che si avvalgono del sostegno di cui all'articolo 10. 3. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio Regionale che ne concludono l'esame.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Proposta di legge regionale n. 149 "Prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e sostegno ai pazienti e alle loro famiglie"	<u>SANITÀ</u>	Art. 12. (Clausola valutativa) 1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in relazione alla prevenzione e alla cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione dapprima annuale successivamente biennale che documenta e descrive: a) le azioni attivate dalla Regione per il riconoscimento precoce dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione; b) lo stato di avanzamento nella costituzione nelle ASL di interventi ambulatoriali, corredato dai dati relativi alle prese in carico dei pazienti e alle liste di attesa; c) le attività formative rivolte a operatori sanitari e sociosanitari, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e le iniziative di sostegno alle famiglie promosse dalla Regione; d) le iniziative di sensibilizzazione e informazione promosse sul territorio regionale; e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione. 2. La Giunta regionale trasmette periodicamente i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dal presente articolo al Consiglio regionale, che rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.
Proposta di legge regionale n. 152 "Iscrizione delle persone senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali regionali"	<u>SANITÀ</u>	Art. 2. (Clausola valutativa) 1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare una dettagliata relazione che fornisca informazioni sull'attuazione della presente legge.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Proposta di legge regionale n. 162 "Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e per il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie"	SANITÀ	Art. 12. (Clausola valutativa) 1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 46 e 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in relazione alla prevenzione e alla cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. 2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche che documenta e descrive, in particolare: a) le azioni attivate dalla Regione per il riconoscimento precoce dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione; b) lo stato di avanzamento nella costituzione nelle aziende sanitarie locali di interventi ambulatoriali, corredato dai dati relativi alle prese in carico dei pazienti e alle liste di attesa; c) le attività formative rivolte a operatori sanitari e sociosanitari, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e le iniziative di sostegno alle famiglie promosse dalla Regione; d) le iniziative di informazione e sensibilizzazione promosse sul territorio regionale; e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione. 3. La Giunta regionale trasmette periodicamente i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dal presente articolo al Consiglio regionale, che rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Proposta di legge regionale n. 165 "Norme regionali per favorire l'autonomia delle nuove generazioni"	PROGRAMMAZIONE	Articolo 10. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, oltre alla relazione annuale di cui all'articolo 5, comma 3, presenta ogni tre anni al Consiglio regionale una relazione che contiene in particolare: a) il numero delle Dotazioni di Autonomia erogate dal Fondo, con analisi della platea dei richiedenti e delle finalità di utilizzo richieste nel Piano Individuale di Autonomia; b) le modalità di utilizzo del Fondo Futura Umanità di cui all'articolo 7, con particolare riferimento ai progetti attivati e alla loro distribuzione tematica e territoriale; c) le erogazioni liberali ricevute. 2. Il Consiglio regionale assicura l'adeguata divulgazione degli esiti del controllo della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.
Proposta di legge regionale n. 167 "Norme in materia di sensibilizzazione e informazione sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DCA o DA)"	<u>SANITÀ</u>	Art. 11. (Clausola Valutativa) 1. La Giunta Regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti. 2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge, e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione alla Commissione Consiliare competente illustrando: a) lo stato di attuazione della legge; b) lo stato dell'attività svolta dalla "Rete dei servizi regionali per la prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione". 3. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio Regionale che ne concludono l'esame.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Proposta di legge regionale n. 182 "Sostegno alle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica e alle relative filiere produttive"	AGRICOLTURA	Art. 7. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di valorizzazione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica. 2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, in particolare, su: a) lo stato di attuazione della legge; b) la tipologia di interventi realizzati di cui all'articolo 3; c) le misure di sostegno alle filiere agroalimentari che si avvalgono di pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica attivate nell'anno precedente, con l'indicazione delle risorse stanziate e dei risultati ottenuti; d) il numero e la tipologia di soggetti che beneficiano dei contributi regionali ed, eventualmente, europei e nazionali; e) i seminari informativi, nonché i progetti specifici di formazione per gli operatori delle filiere agroalimentari basate sulle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica; f) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge. 3. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio Regionale che ne concludono l'esame.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Proposta di legge regionale n. 186 "Istituzione del servizio di psicologia scolastica"	ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	(Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di sostegno allo sviluppo e alla formazione della personalità degli studenti, di supporto alle istituzioni scolastiche e alle famiglie, nonché di contrasto ai fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, di bullismo e di disagio giovanile. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza triennale, indice una conferenza regionale aperta al mondo della scuola, della sanità e delle associazioni delle categorie interessate e invia una relazione alle Commissioni consiliari competenti, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, che contiene la valutazione dei risultati conseguiti dal Servizio e la proposta dei conseguenti provvedimenti da adottare, su proposta dei Comitato tecnico scientifico. 3. La relazione di cui al comma 2 contiene inoltre almeno le seguenti informazioni: a) il numero complessivo degli istituti scolastici presenti nel territorio regionale che hanno previsto l'istituzione del Servizio di psicologia scolastica, suddivisi per tipologia, ovvero scuole primarie, secondarie di I e II grado, statali e paritarie; b) un quadro dei soggetti beneficiari degli interventi, differenziati per tipologia di interventi di cui all'articolo 3, comma 1; c) l'ammontare delle risorse stanziate nel periodo di riferimento con l'indicazione delle risorse stanziate ed utilizzate; d) una descrizione delle modalità di funzionamento del servizio, le eventuali criticità emerse, i correttivi messi in atto e le eventuali reproposte. 4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3. 5. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative. 6. Le relazioni sono

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Proposta di legge regionale n. 187 "Riconoscimento delle attività di tatuaggio e dermopigmentazione"	<u>SANITÀ</u>	Art. 13 (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 46 e 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti. 2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, in particolare: a) sullo stato di attuazione della legge: b) sul numero degli operatori, anche provenienti da territorio extraregionale o europeo, esercenti le attività di tatuaggio e dermopigmentazione, comprese quelle svolte nel corso delle manifestazioni pubbliche; c) sul numero di partecipanti ai corsi formativi e di aggiornamento di cui all'articolo 3; d) sul numero di regolamenti comunali adottati o aggiornati ai sensi dell'articolo 14, comma 3; e) sul numero di sanzioni di cui all'articolo 11 e sulla loro tipologia, incluse le eventuali sospensioni o chiusure delle attività, differenziando tra quelle causate dalla mancanza di formazione e aggiornamento e quelle comminate per il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie o di per altre violazioni; f) sulle campagne informative avviate ai sensi dell'articolo 12. 3. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Proposta di legge regionale n. 192 "Norme sull'amministrazione condivisa dei beni comuni per la promozione della sussidiarietà"	ENTI LOCALI – FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE	Art. 9. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di diffusione dello strumento giuridico dell'amministrazione condivisa di beni comuni. 2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla commissione consiliare competente, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni: a) un quadro complessivo dei comuni piemontesi che hanno attivato forme di amministrazione condivisa; b) i progetti di cura complessivamente gestiti ed il numero di cittadini coinvolti nelle sperimentazioni. 3. Le relazioni documentano, inoltre, gli effetti degli strumenti di amministrazione condivisa fornendo, in particolare, sulla base dei dati disponibili, una stima del contributo ai progetti di riqualificazione urbana. 4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Proposta di legge regionale n. 196 "Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali e sociali"	AGRICOLTURA	Art. 6 (Clausola valutativa) 1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in termini della tutela e della valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio e della transumanza e la diffusione della relativa cultura. A tal fine la Giunta regionale predispone una relazione biennale che documenta e descrive: a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificandone le modalità attuative e le risorse impiegate; b) i soggetti coinvolti nell'attuazione e le collaborazioni istituzionali realizzate; c) i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche economiche-socio-demografiche; d) i risultati degli interventi realizzati in riferimento alle finalità della legge e gli aspetti di miglioramento emersi. 2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi di cui al presente articolo. 3. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Proposta di legge regionale n. 197 "Promozione e valorizzazione del 'wedding' in Piemonte e del relativo comparto"	TURISMO	Art. 10. (Clausola Valutativa) 1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 46 e 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti. 2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, in particolare su: a) lo stato di attuazione della legge; b) il numero di soggetti e le tipologie di attività che operano nel comparto economico del "wedding" piemontese; c) il numero degli enti accreditati per la formazione dei soggetti che operano nel comparto economico del "wedding"; d) il numero dei corsi formativi e di aggiornamento di cui all'articolo 4 e dei relativi partecipanti; e) il numero di fiere nazionali, all'estero o aventi carattere internazionale a cui partecipa la Regione Piemonte o i consorzi di imprese; f) i contributi assegnati in merito alla promozione del "wedding" in Piemonte in occasione di fiere ed eventi espositivi nazionali, all'estero o aventi carattere internazionale; g) il numero delle location aderenti al marchio di cui all'articolo 3 attrezzate per accogliere eventi del reparto "wedding". 3. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Proposta di legge regionale n. 201 "Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia"	SANITÀ	Art. 6. (Clausola valutativa) 1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nella tutela delle persone affette da fibromialgia. A tal fine la Giunta regionale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, presenta al Consiglio una relazione che documenta: a) i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro regionale della fibromialgia, le principali evidenze emerse, con particolare riferimento all'incidenza della malattia sul territorio regionale, alle modalità di accertamento diagnostico della malattia e ai trattamenti e interventi sanitari conseguenti; b) le attività del Tavolo di lavoro multidisciplinare di cui all'articolo 2; c) la realizzazione delle iniziative di formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario, degli psicologi, dei Terapisti della riabilitazione; d) e campagne di sensibilizzazione e informazione promosse. 2. In sede di prima presentazione della relazione di cui al comma precedente, la Giunta regionale, sulla base delle evidenze emerse dalle relazioni annuali di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), presenta al Consiglio regionale un progetto per valutare la fattibilità tecnica ed economica dell'eventuale partecipazione regionale alle spese previste per gli esami diagnostici e i trattamenti necessari a favore dei soggetti affetti da fibromialgia.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Proposta di legge regionale n. 204 "Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali d'affezione ed esotici"	<u>SANITÀ</u>	Art. 43. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 46 e 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge, delle strategie adottate e dei risultati ottenuti in materia di tutela e prevenzione del randagismo. 2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità triennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche che documenta e descrive i principali dati e azioni connesse all'applicazione della presente legge. 3. Nelle relazioni è inserita una apposita sezione contenente i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge. 4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2 e 3.

Legge regionale	Materia	Clausola valutativa
Proposta di legge regionale n. 205 "Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"	<u>SANITÀ</u>	Art.21. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, ai sensi degli art.46 e 71 comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio Regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in materia di protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. 2. A questo scopo, con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, con particolare riferimento alle iniziative previste dalla medesima, specificandone gli ambiti, le caratteristiche, le risorse, i soggetti coinvolti e i destinatari ed eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte. 3. Il Comitato per la qualità della normazione e valutazione delle politiche del Consiglio regionale e la competente Commissione consiliare possono segnalare all'Assessore regionale competente specifiche esigenze informative. 4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.
Proposta di legge regionale n. 208 "Norme per il sostegno e il riconoscimento della funzione sociale ed educativa del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, quale strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa"	PROBLEMI GENERALI – PROBLEMI ISTITUZIONALI – RAPPORTI CON LO STATO	Art. 7. (Clausola valutativa) 1. Con cadenza annuale la Giunta Regionale rende pubblici i dati relativi alla diffusione del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi (o di organismi ad essi equiparabili) all'interno del territorio piemontese.